

I

3^a serie - anno I
I sem. 1994
Murgantia ed.



RIVISTA STORICA
DEL SANNIO

CARMELA MARIA SPADARO

LE «GRAVEZZE» DEI CARACCILO E LE «LIBERTÀ»
DI AVELLINO

1. *La resa dei conti*

Dopo un ventennio di amministrazione regia, dal 1559 al 1581, la città di Avellino fu concessa in feudo ad una delle famiglie più antiche e potenti della nobiltà napoletana¹. Fu così che i Caracciolo riuscirono a mettere le mani sulla contea, che sarebbe rimasta a lungo tra i loro possedimenti divenendo uno «Stato» floridissimo, allorché Marino Caracciolo, duca di Atripalda² se ne aggiudicò la vendita per la somma di 113.469 ducati.

L'acquisto del feudo, che comprendeva anche il casale «delle Bellezze», venne fatto dal Caracciolo in nome della moglie, Crisostoma Carafa, con atto pubblico del 6 maggio 1581 ed il prezzo fu calcolato sulla base della rendita netta del feudo, in ragione del 4% del valore capitale.

Il 13 marzo 1586 i feudatari, con assenso del viceré, trasferivano la città di Avellino al loro secondogenito Camillo, in occasione delle sue nozze con Roberta Carafa³. Tre anni più tardi, con privilegio del 25 aprile 1589, Filippo II concedeva a Marino Caracciolo il titolo di principe di Avellino, riconoscendo così i meriti personali del feudatario⁴ e della sua famiglia, mostratisi sempre fedele alla Spagna.

Smentendo ogni voce di crisi del sistema, che investì la feudalità nei de-

¹ F. SCANDONE, *Storia di Avellino*, Napoli 1950.

² Dotato di non comune abilità politica e militare, aveva partecipato, come comandante di una galea spagnola, alla battaglia di Lepanto, nella quale la flotta di Don Giovanni d'Austria aveva strappato ai Turchi Ottomani la supremazia navale nel Mediterraneo.

³ Avviato, in un primo momento, alla carriera ecclesiastica in quanto cadetto, dovette invece, a 19 anni, subentrare nell'amministrazione dello «Stato» al fratello Fabrizio, morto prematuramente. Si distinse nella guerra di Fiandra e fu tenuto in alta considerazione da Filippo II, che manifestò il proposito di attribuirgli un posto nel Consiglio di guerra.

⁴ Oltre alle imprese militari, vanno ricordati i suoi tanti meriti «civili», come ad esempio quello, grandissimo, di aver introdotto in Avellino l'arte della lana.

cenni a cavallo tra il XVI ed il XVII secolo, la casa di Avellino consolidò i suoi domini e rese lo «Stato», già di per sé florido⁵, tra i più opulenti del Re-

⁵ Nel 1576, volendo la Regia Camera della Sommaria procedere ad una ricognizione delle attività e passività di Avellino, ai fini di un'eventuale vendita, si procurò dal regio Camerario del Principato Ultra, Nr. Gio. Angelo Albertino, un dettagliato elenco di tutte le entrate e redditi dello «stato». Pur considerando l'interesse della Regia Camera di prospettare una situazione patrimoniale decisamente fiorente e tale da consentirle di lucrare un prezzo vantaggioso dall'eventuale alienazione, resta comunque certo che la «consultatio sopra la vendita del Stato di Avellino» traccia un bilancio decisamente positivo delle attività ad esso inerenti. Del documento si riportano qui alcuni brani, data la rilevanza dello stesso (ASN, *Somm. Consult.*, vol. 4, ff. 220-233; 10 settembre 1576): «...E volendo questa Regia Camera procedere alla liquidazione delle entrate, redditi e debiti del detto Stato per sapere a che prezzo se potria revendere, conforme alle preinserte lettere de sua Cat. My., s'è informata primo dal nr. Gio. Angelo Albertino, regio Camerario di detta provincia di Principato Ultra de como se trova al presente detto stato, del sito et qualità di quello et delle persone della popolazione, se trova che la detta città di Avellino per quelle se vede città antiqua de bona aira, destante da questa fidelissima Città di Napoli circa miglia vintotto nella quale se giva ordinariamente in cocchio in una giornata per la quale se po' cavalcare per tutto et andare in cocchio et essere de bella vista et bone case, et massimamente per quelle che stanno sopra il burgo, ha uno castello de gran capacità, il quale anchora che abbia gran parte de royna è pure per la maggior parte habitabile à tempo che vivea l'Ill.ma marchesa della Padula e don Francesco suo marito, non solamente ce habitavano con loro Corte, ma anchora ce restavano apertamente per forestieri, ha conveniente territorio a rispetto de l'altre terre vicine, che per longhezza sono più di due miglia e per larghezza altritanta. C'è il Vescovo, quale se ritrova vescovo di Avellino et di tricento che vanno annessi, et percepce ordinariamente de ducati mille et duecento per anno, che li proveneno dalle entrate di detto vescovado nel quale servono circa 16 preti, cioè 9 canonici ciascuno delli quali haverà ogni anno de ducati quaranta oltre l'altre dignità che godeno e l'altri sono edomandari, diaconi e subdiaconi, et v'è ancora il seminario che sono diciotto altri li quali se introducono al culto et servitio divino nel detto vescovado et da essi se eligono due persone che servono per maestri de schola et imparare pubblicamente li figlioli della Città senza premio nè provisione alcuna, ci sono ancora fora di essa alcune ecclesie et monasterij de frati de diversi ordini delli quali la Città ne ha gran comodo et beneficio per la celebrazione delle messe et delli altri divini officij et sono lochi assai belli et comodi, la quale Città justa la numeratione fatta nel 1561 è stata censita per fochi 310, compreso lo casale delle Bellezze, de fochi diciotto. Però quando de presente se numerasse se giudica che augmentaria molto più per essere molto popolata, et in essa sono molti quali vivono nobilmente delle loro intrate, vi sono sei dottori di legge, altri tre de medicina et circa quattro chirurgici, vi sono molti notarij publici et giudici ad contratto, quattro speciali de medicina e de drogarie, vi sono mercati de panno le quali tengono anchora drappi, sartori, calzayoli, calzolari, gepponari, merciarì, et tutte altre sorte de altro necessarie per detta Città. Ce sono alcuni che hanno facoltà di ducati duemilia, altri octo, altri seimilia et altri quattromilia, ce ne sono molti et così ancho de dui milia, et de mille et al presente tutti li habitanti di essa vivono comodamente per lo concorso et traffico che vi è delli grani, orgi, farine, et altri victuaglie in la dohana seu mercato di detta città, quale se fa tre volte la settimana, cioè il martedì, giovedì e sabato et la maggior parte di detti grani per la comodità che vi è delli molini li fanno macinare in essa e poi li mandano a vendere in Napoli, et anchora Città di passo, perché ce passano la maggior parte delle persone et viandanti che vanno nelle province de Principato Ultra, et per la terra de Bari et terra de Otranto et parte de Basilicata, ce sono bonissime hosterie et nonostante che per la comodità che vi è della dohana et mercato, per la quale vi concorre gran parte delle persone delle province di Terra di Lavoro et Principato Citra, pur se vive abundantemente, et vi si fanno bonissime carni, ve concorrono persone che portano a vendere pesce et frutta, oltre che nel territorio d'essa si fa ogni giovedì verdu-

gno. Studi recenti⁶ hanno evidenziato, anche attraverso l'esame analitico dei conti delle entrate feudali dello stato di Avellino, le ragioni di tanto successo, direttamente connesse all'organizzazione amministrativa del feudo: «la possibilità di giostrare, facendo leva ora su entrate feudali, ora su introiti giurisdizionali, ora su redditi extra-agricoli, rappresentò la ragione, e forse la principale, della capacità di adattamento alle differenti situazioni e contingenze economiche...».

Da questa stessa analisi si rileva un altro dato significativo, che val la pena di sottolineare. In genere, si registra un incremento di quei redditi che riescono ad adeguarsi al fenomeno della svalutazione monetaria, mentre perdono progressivamente rilievo, agli occhi del feudatario, le altre entrate, la cui fine è già segnata. Conseguentemente, in alcuni momenti ed in particolari situazioni, vi è una quasi totale identificazione delle entrate feudali col settore di introito maggiormente rilevante.

In questa luce, si chiarisce il ruolo preminente, che determinò per certi versi il nascere della controversia esaminata in queste pagine, che venne attribuito ai redditi derivanti dalle entrate giurisdizionali, certamente costituenti la base del potere feudale in Avellino⁷.

Quali erano le fonti di tali entrate? Perché proprio sul loro terreno si giocava un'aspra e secolare disputa tra il barone e l'Università? Lo strumento di vendita col quale erano stati alienati ai Caracciolo i corpi ed i diritti feudali dello stato di Avellino, elencava espressamente⁸, indicandone la relativa rendita, le seguenti giurisdizioni:

et frutti perfettissimi, et nelli fiumi convicini de detto territorio se piglia bona quantità de trote, anguille et altri pesci, et nel medesimo territorio ed altre terre convicine ci sono bellissime caccie di pelo et de starne et altri uccellami, nel quale territorio ci è grande abundantia de acque, et bonissime, et si ricoglie grande quantità di nocelle e convenientemente grano, orgio, legume, et vino, et ci sono herbaggi et bona comodità de legne, la quale Città sta senza debito et pagha fa nel mese li pagamenti fischali alla regia Corte, et oltre l'altre entrate baronali d'essa vi sono li proventi che detto maestro Nicolò de Oria se le ha esatti in beneficio suo li quali quando andassero per bona mano et il Signore d'essa vi stesse sopra oltre la provisione del governatore che se pagha tanto in dicta Città quanto nelle terre della Candida, Chiusano e Santo Mangho se ne cavaria bona quantità de denari».

⁶ Cfr. C. BELLÌ, *Il patrimonio dei Caracciolo di Avellino*, in ASS, Anno I, gen-dic. 1990, nr. 1-2, Napoli.

⁷ Cfr. SCANDONE, *Storia*, cit.

⁸ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 5, doc. A.

Ho distinto il documento, che si compone di due «comparse» di causa, in A e B: il primo è una memoria composta di 72 pagine a stampa, a firma degli avvocati Vincenzo Pellegrini e Luigi Maria de Conciliis, che difendevano l'*universitas* di Avellino, risulta datata 6 agosto 1804, e si indicherà come documento A; il secondo è la memoria di replica, anche questa a stampa, presentata dagli avvocati del principe di Avellino, Francesco Ricciardi, Antonio Errico, Michelangelo Minieri e Giosuè Starace. Si compone di 57 pagine a stampa, risulta datata 14 settembre 1804 e si indicherà come documento B.

a) Passo, pesi, taverna intus terram	annui	ducati	1070.4.14
b) Giurisdizione baiulare		ducati	376.09
c) Mastrodattia della Corte per fuochi		ducati	238.3.17
d) Mastrodattia d'appello		ducati	13.06
e) Dogana di Avellino		ducati	463.3.6
f) Diritto di macelleria		ducati	160
g) Molini di Macchia, della Ferriera, di S. Antonio, delle Cannelle, di S. Spirito, di Pontavole, in Pianodardine	a ciascuno la	rispettiva rendita	
h) Taverna		ducati	65.33
i) Ferriera, al netto delle spese		ducati	250
l) Redditi annui in Avellino		ducati	11.1.5
m) Taverna		ducati	65.1.13
n) Redditi di giurisdizione secondo i fuochi in Parolisio		ducati	42.2
o) Diritti di portolania, pesi e misure, risarcimento danni, secondo il n. fuochi in Parolisio, già facenti parte dei diritti giurisdizionali della Terra di Candida		ducati	5.4.19

Il dettagliato elenco e la minuziosa descrizione dei diritti e cespiti, fatta per evitare ogni possibilità di equivoci futuri, non fu comunque sufficiente a prevenire abusi e tentativi di prevaricazione da parte del barone che, volta per volta, riuscì ad attribuirsi poteri maggiori di quanti ne avesse acquistati. Ne seguirono aspre contese con l'*universitas* e momenti di estrema confusione ed incertezza, che si snodarono nel corso dei due secoli successivi all'infedazione della contea, senza, comunque, produrre risultati rilevanti. La stasi del quadro istituzionale, un'attenta gestione dei Caracciolo ed un'altrettanto accorta speculazione nel far rispettare i diritti del feudatario, evitarono alla dinastia di subire perdite significative. Non solo, ma i principi di Avellino riuscirono a creare nel loro «Stato» un modello amministrativo estremamente articolato e razionale, e ad intessere una fitta rete di alleanze, sia interne che esterne, che consentì loro di controllare in modo abbastanza diretto la vita politica e sociale all'interno del loro «Stato»⁹. Di fatto, si era creata ad Avellino «una stretta complementarità fra la funzione centrale della feudalità come perno della vita economica in virtù della posizione sociale e soprattutto giuridica, e la funzione amministrativo-politica all'interno

⁹ Cfr. C. BELLÌ, op. cit.

dell'Università del patriziato locale, largamente dipendente dal potere feudale»¹⁰.

Alla fine del XVII secolo, però, questo sistema di alleanze fu investito da una più generale crisi, che portò alla decadenza delle attività imperniate intorno al potere feudale. L'ascesa di nuovi ceti sociali e l'estraneità, sempre crescente, del feudatario al potere locale, si ripercossero con profonde lacerazioni all'interno della società che, ormai ineluttabilmente avviata ad una trasformazione radicale del suo assetto politico, registrava umori ed impulsi di rinnovamento, che non colsero impreparati neanche gli intelletti meno accorti.

Nel 1797 la Città di Avellino, come per incanto destatasi da «quel torpore nel quale infelicemente giaceva»¹¹, prese a reclamare con convinzione maggiore di quanta ne avesse espressa nei due secoli precedenti, quei diritti che riteneva prevaricati dal feudatario. Nel ricorso, presentato innanzi al Sacro Regio Consiglio, espose in sedici capi «le gravezze che stava soffrendo» sotto l'egemonia dei Caracciolo, accusati di aver usurpato i diritti dei cittadini e compiuto abusi di giurisdizione, arrogandosi l'esercizio di poteri non propri e sottoponendo i vassalli a sempre più numerose e progressive restrizioni della sfera politico-amministrativa. A queste prime proteste circostanziate e pregnanti ma pur tuttavia ancora timide e balbettanti, fu opposto l'argine delle dilazioni, sicché la vicenda giudiziaria restò sospesa ancora per qualche tempo. Ma giunse in soccorso degli amministratori avellinesi il feudatario che, per eccesso di difesa, commise un errore imperdonabile: appellandosi alla legge, di recente promulgazione, secondo la quale le *universitates* non potevano sostenere liti giudiziarie se non fossero state a ciò preventivamente autorizzate dal Tribunale della Sommara e sicuro che tale autorizzazione a stare in giudizio non sarebbe stata mai rilasciata per la mancanza di una precisa delibera del Parlamento cittadino, il principe tentò di spiazzare i propri avversari, trascinandoli in una lite giudiziaria che, a suo parere, doveva essere vinta in partenza. Superfluo aggiungere che questa strategia si rivelò catastrofica per il suo autore.

I rivolgimenti in atto e la progressiva defeudalizzazione della società erano segni tangibili di una progressiva inversione di tendenza che investì gli apparati burocratico-giudiziari.

Il 23 aprile 1798 la Regia Camera della Sommara concesse alla città di Avellino l'autorizzazione a stare in giudizio, pur essendo la domanda priva della necessaria deliberazione del Parlamento cittadino. La decisione della

¹⁰ Ivi, p. 177.

¹¹ ASN, Att.Div., fs. 291, f. 7 doc. A.

Sommaria, senz'altro inconsueta, rivelava un atteggiamento sociale, sempre più dichiaratamente antif feudale¹². Basta, peraltro, dare uno sguardo al calendario per rendersi conto della fase storica in cui la vicenda giudiziaria si snodava¹³.

Con provvedimento del 1792 era stata decretata l'abolizione generale dei passi per tutto il Regno. Era questa «la prima scalfitura procurata al feudalesimo», sulla scia degli avvenimenti seguiti nella Francia rivoluzionaria. Ma un segno ben più manifesto dei tempi fu la congiura repubblicana, sortita da Galiani, Vitaliano e De Leo¹⁴. Anche in Avellino cominciarono a farsi strada le nuove idee, contrarie all'assolutismo monarchico ed al sistema feudale e fu in relazione a tali fermenti in atto nella società che si registrarono due episodi particolarmente significativi. Era stato sospeso dalla carica il governatore cittadino Filippo Basile e ciò era avvenuto a seguito di un ricorso proposto contro di lui da alcuni «nemici» del principe, come egli stesso li definiva. Successivamente, le stesse persone, che riuscirono ad assumere la provvisoria amministrazione della città, incaricarono l'avv. Michele Troise di imbastire presso la Sommaria un giudizio per abusi feudali contro il principe Giovanni Caracciolo. Nel mese di giugno 1794, il Troise non soltanto presentava il ricorso ma, nella Seconda Ruota¹⁵ della Camera della Sommaria inscenava una dimostrazione contro il Caracciolo, esclamando a voce alta «essere il detto principe oppressore di quella cittadinanza di Avellino con aver anche denegato a quella università il solito biglietto di potersi avvalere della giurisdizione per giorni quindici nella solita fiera, che colà si tiene...»¹⁶.

Principali istigatori della congiura erano stati, tra gli altri, gli avellinesi Luigi ed Emanuele Imbimbo, Salvatore Barbieri, Salvatore Greco, Salvatore Baratta, Raffaele Genovese, tutti dichiaratamente di fede giacobina¹⁷, molti dei quali ritroveremo nella rivolta del '99.

L'eccessivo zelo col quale il focoso avvocato aveva perorato la causa della civica amministrazione venne sanzionato dalla Sommaria, che gli fece

¹² R. AJELLO, *Stato e feudalità in Sicilia*, Jovene, Napoli 1992.

¹³ Soltanto qualche anno più tardi, Giuseppe Bonaparte, convinto assertore della necessità di abolire i vincoli feudali, avrebbe fatto promulgare dai suoi ministri, nel Consiglio di Stato del 2 agosto 1806, una serie di provvedimenti abolitivi della feudalità che, a parte ogni altra considerazione, rendevano inutile la prosecuzione delle azioni giudiziarie intraprese dalle *universitates* del Regno contro i baroni autori degli abusi denunciati.

¹⁴ Cfr. F. SCANDONE, op. cit., p. 121.

¹⁵ Lo Scandone riferisce che si trattava della Terza Ruota; ma nel documento originale, che ne riporta la cronaca, si legge chiaramente «2. da Ruota»: v. ASN, *Codex Consultationum Actae Aulae Regiae Camerae Summariae*, vol. 505, anno 1794, f. 41v. e ss.

¹⁶ Ivi, f. 41v.-42r.

¹⁷ F. SCANDONE, *Cronache del giacobinismo irpino*, in «Atti della Società storica del Sannio», anno III, fasc. II, p. 75.

esplicito divieto di occuparsi in futuro di affari concernenti il principe di Avellino o i suoi feudi e lo sospese dall'esercizio della professione.

L'episodio, comunque, rivelava pienamente i malumori che da qualche tempo intercorrevano tra i Caracciolo e la città. I risentimenti erano tali che appena qualche anno più tardi il principe si trovò ridotto a mal partito nel fronteggiare la rivolta repubblicana del 1799. L'avvenimento lo colse di sorpresa, mentre si trovava a letto per una indisposizione. Sulle prime, tuttavia, non accadde nulla, anche perché i Caracciolo si guardarono bene dal prendere una posizione decisa, preferendo mantenere una condotta piuttosto ambigua, che contemplò spesso il prestare alloggio e ricetto nel loro palazzo ai repubblicani.

Successivamente, però, furono costretti a scoprirsi e si manifestarono così gli incoraggiamenti ed aiuti che essi avevano continuato a fornire segretamente ai partigiani dell'antico regime ed al loro comandante Costantino De Filippis¹⁸. Quest'ultimo, nel tentativo di impedire l'avanzata nemica, aveva combattuto strenuamente contro una colonna di fanteria e di dragoni francesi dal 30 aprile al 3 maggio; poi, però, finite le munizioni, aveva dovuto battere in ritirata e lasciare che i francesi entrassero in Avellino, con la complicità dei repubblicani, comandati da Agamennone Spanò¹⁹. La città fu sottoposta ad orrendo saccheggio e dovette subire a lungo ogni sorta di efferatezza e di massacri. Venne destituito il governo municipale, di cui era a capo Giovan Francesco Lanzilli²⁰ e costituita una nuova municipalità, nelle persone di Giovanni Barone, Gioacchino Gallo, Gaetano Salzano, Biagio Pepe, Carmine Villani²¹.

I Caracciolo riuscirono, in un primo momento, a sfuggire all'eccidio, rifugiandosi in campagna; ma furono presto scoperti e fatti tutti prigionieri, ad eccezione del primogenito del principe, il sedicenne Marino V, che riuscì a mettersi in salvo fuggendo da una finestra²².

Gli avvenimenti successivi giocarono tutti a favore dei Caracciolo. La

¹⁸ F. SCANDONE, *Storia*, cit., p. 123 ss.

¹⁹ Di origine calabrese, fu ufficiale borbonico e capo della Legione Campana. Nominato Generale della Guardia Nazionale, aveva compiuto una spedizione in Sanseverino, contro la quale combatterono distinguendosi per valore molti cittadini di quella terra.

²⁰ Originario di Soveria di Catanzaro, avvocato, massone si era trasferito con la famiglia in Avellino. Il fratello Angelo, canonico, era stato cappellano del principe Caracciolo.

²¹ Erano tutti repubblicani ed il Villani era addirittura il comandante della milizia civica e principale persecutore del principe, che aveva fatto catturare.

²² I prigionieri, invece, furono tradotti a piedi in città e portati in piazza per essere fucilati. Scamparono, comunque, ad una morte ormai sicura perché l'atteso cenno del comandante francese di eseguire la fucilazione non arrivò mai. Giunse, invece, l'ordine da Napoli di trattenerli in prigione, fino a nuovo ordine.

notizia dell'approssimarsi in Avellino delle truppe del cardinale Ruffo²³ scorgiò i repubblicani e li pose in fuga, non senza che la città subisse prima due ulteriori saccheggi²⁴.

I Caracciolo furono messi in carcere a Napoli e ciò costituì, in un certo senso, una fortuna per gli stessi, poiché consentì loro di sottrarsi sia ad un inevitabile linciaggio da parte dei repubblicani, sia ai pericolosi processi che la restaurata monarchia intese contro coloro che si erano, in qualche modo compromessi con il regime repubblicano (ed essi, come abbiamo visto, non si potevano certo sottrarre a tal genere di accuse). L'ingresso del Ruffo in Avellino, il 10 giugno, segnò la vittoria dell'esercito realista, che mise definitivamente in fuga i repubblicani riguadagnando la città alla causa della monarchia. Tre giorni più tardi cadeva a Napoli la Repubblica Partenopea e venne istituita una Giunta di Stato col compito di processare gli aderenti al regime repubblicano. I detenuti riacquistarono la libertà e tra questi furono i Caracciolo²⁵.

Restaurata la monarchia nella capitale, anche i Caracciolo poterono rientrare ad Avellino. Il 20 agosto 1800 il principe Giovanni, già vecchio e ma-

²³ Fabrizio Ruffo, Tesoriere generale degli Stati della Chiesa fin dal 1785, fu nominato Cardinale in *pectore* nel 1791. Nel 1799 rivestì la carica di Vicario generale del Regno e poi Luogotenente generale. Fu soprannominato dalla stampa giacobina dell'epoca il Cardinale Mostro, poiché si diceva che fosse stato eletto antipapa da alcuni vescovi ribelli al pontefice legittimo e che, per questo, fosse stato addirittura scomunicato, ma la circostanza non è tuttora provata, nonostante i molti sospetti che si annidano nella vicenda. Il «Giornale Estemporaneo» di Napoli gli riservava, altresì, l'epiteto di General Cucuzza e così commentava la spedizione del Ruffo in Calabria ed il suo ingresso in Rossano: «...non ci possiamo dispensare dal riferire una vittoria strepitosa riportata dal General Cucuzza, alias Cardinal Ruffo. Una colonna del suo esercito, ascendente ormai a 300 uomini in tutto, per dare una riprova dell'intelligenza del generale, e del suo coraggio, è andata ad attaccar Rossano, e secondo le leggi militari, ha inviato al primo arrivo un parlamentario domandando agli abitanti un piccolissimo oggetto, il saccheggio. Questa caritatevole e cristiana domanda è stata accolta come si conveniva. I Patrioti han dato loro un buon bottino, perché ne hanno uccisi una quarantina, ed hanno spedito il resto a portarne la consolante notizia a Sua Eminenza.

A proposito di Sua Eminenza, il pubblico è istruito, che noi abbiamo commesso uno sbaglio riprensibile, avendola chiamata General Cucuzza, dovendola chiamare «General Cucuzza in primo»; giacché un altro General Cucuzza in secondo, cioè il Cardinal Mattei si è mischiato tra i popoli del Veneziano per imbestialirli. Si vede adunque che quest'anno le zucche di Spagna vanno a buon prezzo».

²⁴ Il ministro della guerra del governo repubblicano, che censurò ovviamente il contegno delle proprie milizie, ordinò che tutti i fuggitivi fossero posti agli arresti. Ma il provvedimento fu sospeso dalla Commissione esecutiva della Repubblica, che ordinò loro di rioccupare la città, frettolosamente abbandonata e decretò, altresì, che i detenuti, tra cui i Caracciolo e i deputati della giunta Lanzilli, fossero tradotti a Napoli in prigione.

²⁵ Un tentativo sortito da alcuni loro avversari di farli condannare per le implicazioni col passato regime, dimostrate col fornire più volte ospitalità ai soldati repubblicani, non ebbe effetti poiché fu riconosciuta la fedeltà dei Caracciolo al partito realista ed i segreti aiuti che essi avevano continuato a prestare alla monarchia.

lato, morì lasciando come erede il figlio Marino V, duca di Atripalda che, essendo minorenni, rimase affidato alla tutela della madre. Egli dovette affrontare varie questioni relative all'amministrazione del casato, per le quali erano sorte alcune controversie giudiziarie in materia giurisdizionale ed ecclesiastica.

Ma la preoccupazione più grave gli proveniva dalla causa intentata dall'università in relazione agli abusi feudali, denunciati col ricorso del 1797.

Le vicende processuali successive all'introduzione della lite continuarono ad intrecciarsi strettamente con quelle più generali della crisi del sistema feudale, anche dopo l'insurrezione giacobina del '99 e furono ampiamente condizionate dai nuovi provvedimenti legislativi, che rappresentarono l'espressione più viva ed immediatamente fruibile del cambiamento. Il 2 agosto 1806 veniva promulgata da Giuseppe Bonaparte la prima legge eversiva della feudalità. Nella relazione che accompagna il testo legislativo si affermava che il sistema feudale costituisce «uno degli ostacoli più potenti alla rigenerazione dello Stato» ed, ancora, che «la potenza dei baroni, a misura ch'è divenuta imponente, ha indebolita quella del trono»; senza contare i mali che la feudalità aveva prodotto nella situazione amministrativa del regno e le barriere che aveva posto «alle necessarie operazioni di pubblica economia».

Questo convincimento, che non era solo del Bonaparte e dei suoi ministri, ma rivelava un atteggiamento diffuso nella società, esprimeva sinteticamente gli eventi politici dell'ultimo decennio. Il 10 febbraio 1799 era stata approvata la legge abolitiva dei fedecommessi e dei maggiorascati; il 26 aprile, sull'esempio di Torino, quella abolitiva dei feudi, che ebbe un iter travagliatissimo²⁶. I «gotici avanzi», rimasti ormai solo «per isfregiare il maestoso edificio» della libertà, i «vestigii della schiavitù e della barbarie», come, con enfasi giacobina, venivano ora indicati, nella relazione al progetto legislativo e nei giornali dell'epoca, i privilegi feudali, dovevano scomparire da un suolo divenuto, ormai, libero²⁷.

Se tale, dunque, era il clima politico nel quale nacque e del quale si nutrì la controversia processuale tra i Caracciolo e la città, è innegabile che un ruolo determinante nell'aprire la strada alla denuncia delle «gravezze» feudali ed all'affermazione dei «diritti» municipali, deve essere riconosciuto allo spi-

²⁶ Cfr. M. BATTAGLINI (a cura di), *Napoli 1799. I giornali giacobini*, Roma 1988.

²⁷ L'art. 8 del decreto con cui il 12 ventoso (2 marzo) 1799, il Governo Provvisorio del Piemonte aboliva i diritti feudali, stabiliva, altresì, l'obbligo per i feudatari, già non più considerati tali, di restituire alle rispettive *universitates*, entro due mesi dalla pubblicazione del decreto stesso, «qualunque de' titoli costitutivi de' feudi e de' dritti soppressi, come anche delle investiture, e consegnamenti relativi ai medesimi, non meno che qualunque altro titolo, o diploma di nobiltà».

rito di cambiamento alitante nelle insurrezioni popolari. Le rivolte giacobine offrivano alimento e supporto alle nuove idee, producendo effetti devastanti sulle coscienze sopite di molti vassalli, che ora si ribellavano apertamente ai loro «padroni», sfidando ogni normativa statale. È intuitivo, quindi, come la controversia processuale tra i Caracciolo e la città di Avellino costituisse tutt'altro che un caso isolato nel panorama italiano. Tuttavia, alla sua analisi conferiscono peculiari motivi di interesse sia il rango delle parti in causa, sia la rilevanza degli interessi economici che vi erano sottesi.

2. Il corso della causa

Se gli avvenimenti politici immediatamente successivi alla «rivoluzione» del 1799 giovarono, con apparente paradosso, al feudatario, tornata la quiete nel Regno, la vicenda prese un andamento alquanto diverso.

In un clima di rinnovato ottimismo e di fiducia, l'*universitas* di Avellino rivolse tutte le sue cure alla lite e «conosciuti meglio i suoi diritti e li torti che l'affliggevano», portò da 16 a 27 i capi esposti contro il feudatario²⁸.

Il processo ricevette, quindi, nuovo impulso e sembrò finalmente incanalarsi verso la discussione, non senza incontrare, comunque, sulla sua strada ulteriori ostacoli ed intralci. La difesa del Caracciolo, costituita dagli avvocati Francesco Ricciardi, Antonio Errico, Michelangelo Minieri e Giosuè Starace, tentò, preliminarmente, di bloccarne l'andamento, proponendo eccezione di nullità avverso il «decreto di spedienza», in quanto concesso alla Città senza i requisiti legali. L'istanza venne respinta ma il Principe, al fine di impedire un processo dagli esiti prevedibili, esperì una serie di ulteriori tentativi, che non rimasero del tutto infruttuosi.

Il 12 aprile 1802 «si vide impensatamente sorgere [in Avellino] un parlamento, col quale si fece risolvere, che la Università, contenta mai sempre de' benefici trattamenti del Barone, non voleva lite in alcun conto col medesimo»²⁹.

Evidentemente il «partito baronale» era, nonostante tutto, ancora forte ed in Avellino il nuovo corso non aveva affatto spazzato via, come sperava, ogni residua traccia dell'*Ancien Régime*.

Ciò dimostra, per altro verso, quanto il «vecchio» fosse ancora radicato, specialmente in seno alle più alte magistrature del Regno che, pur dopo l'abolizione della feudalità, tardarono a recepire i principi della nuova legislazione

²⁸ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 8 doc. A.

²⁹ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 9 doc. A.

e, non di rado, tentarono di affermare un indirizzo giurisprudenziale contrario ai dettami del nuovo regime

La deliberazione votata dal parlamento avellinese voleva dimostrare, infatti, che le «gravezze» proposte contro i Caracciolo, ben lungi dall'essere espressione dell'opposizione maggioritaria manifestata dalla città al feudatario, non fossero altro che il frutto di un disegno calunnioso partorito da persona malevola e nemica di un principe così benefattore. Insomma, «que' tanto esagerati capi di gravezze, pe' quali si sta menando sì alto rumore sino ad assordarsi le sacre orecchie del Re...»³⁰ non erano altro che abominevoli calunnie.

Un Parlamento «così evidentemente contrario agl'interessi del Pubblico» non meritò, comunque, attenzione e non ebbe seguito. L'*universitas* riuscì, quindi, a superare anche questo ostacolo e si poté finalmente giungere alla formulazione in giudizio dei capi proposti contro il barone.

I «gravamina» riguardavano, nel dettaglio:

I-II: l'esercizio dei diritti connessi alla Dogana.

III: l'esazione dello *jus jummellae*.

IV-V: l'irrigazione dei campi.

VI e X: l'esazione dello *jus moliturae*.

VII: l'usurpazione di suolo appartenente all'università «a li morti».

VIII- IX: l'esazione di diritti non dovuti.

XI-XII-XIII: la gabella della neve, quella sulla vendita delle cotonate, del cuoio, del rame, della frutta fresca.

XIV: la gabella sull'introduzione del mosto in città.

XV: il pagamento di 700 ducati annui da parte dell'università.

XVI: il pagamento di 180 ducati a titolo di donativo.

XVII-XVIII: la privativa per la vendita del pesce.

XIX: i regolamenti dell'Arte della Lana.

XX-XXI: il cd. dazio della tovaglia.

XXII: il divieto di apertura di vani sulla strada pubblica

XXIII: il dazio sul lavoro dei coloni forestieri.

XXIV: la bonatenenza.

XXV: l'ingerenza del feudatario nelle elezioni del governo dell'università e nel parlamento.

XXVI: lo *jus* proibitivo della vendita del sapone.

XXVII: il pagamento della cedola per la giurisdizione di mastro della fiera di S. Modestino.

La discussione relativa alla loro ammissibilità tenne impegnato per più

³⁰ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 1 doc. B

giorni l'Avvocato Fiscale Marcucci, il quale accolse tutti i «capi» presentati e, nel mese di giugno 1802, propose le sue istanze. Il 9 luglio la città chiedeva che la causa fosse decisa, ma la Sommaria, invitata dal Re a procedere nella causa «con la brevità conveniente», non aderì a tale richiesta. Accoglieva, invece, qualche giorno più tardi, una domanda di transazione proposta dal principe, che risultò essere stata presentata a puro scopo dilatorio e raccomandava alle parti di concludere bonariamente l'incresciosa vicenda.

Erano già trascorsi quattro anni dalla presentazione del ricorso introduttivo, quando la difesa del principe aveva messo a segno questa nuova «lungheria». Con il ricorso appena inoltrato «appiè del Trono e, simulando una pacifica intenzione di non voler lite, ove dalla giustizia non fosse assistito, [il Caracciolo] implorò la gratia di destinarsi il Signor Marchese Luogotenente Vivenzio per un bonario accomodo». Fu accontentato in parte poiché il Re, pur accogliendo il ricorso, pose come condizione che le trattative di bonario componimento fossero condotte sotto l'attenta regia dello stesso Avvocato fiscale incaricato del processo ed avessero luogo entro un mese.

Di tempo ne occorre, in realtà, molto di più e, come prevedibile, tutto finì nel nulla. Dopo circa sette mesi di negoziati, tra fiumi di parole e di scritti versati da entrambe le parti e, soprattutto, dopo essersi quasi raggiunta una conclusione soddisfacente per tutti, il principe «le cui voci di pace erano simulate», mutò improvvisamente parere. L'obiettivo del Caracciolo non era quello di comporre un grave conflitto ma di «temporeggiare [ed era per questo che egli]... trovatosi allo strettojo, scappò fuori dal convenuto, e dichiarò di voler tornare alla lite». A questo punto, cominciarono ad annidarsi sospetti persino sulla condotta degli avvocati dell'*universitas*, accusati di non impegnarsi in misura adeguata per stringere i tempi del processo e giungere alla sentenza. Il 3 settembre 1804, venti cittadini avellinesi³¹, stanchi delle lungaggini giudiziarie e sospettosi nei confronti dei difensori scelti a rappresentare gli interessi della città, si costituirono in comitato e nominarono con atto pubblico l'avvocato Nicola Sciotti per loro procuratore speciale, col compito di coadiuvare gli altri due avvocati - e, magari, di controllarne l'operato - per far sì che la causa procedesse speditamente a sentenza.

Non è possibile dire se la sospettata connivenza degli avvocati della città con i loro colleghi di controparte fosse fondata o se le voci fatte circolare sul

³¹ Questi i loro nomi: Andrea Adinolfi, Antonio Barra, Vincenzo Battista, Nr. Costantino del Franco, Tommaso del Gaizo, Francesco Maria Festa, Flaviano Gallo, sac. Pasquale Genovese, nr. Giacinto Greco, parroco Luigi Iandolo, Dott. fisico Luigi Jepparelli, sac. Saverio Melillo, sac. Ferdinando Nevola, sac. Flaviano Nevola, sac. Modestino Piciocchi, Giuseppe Riccardi, Giovanni Camillo Rossi, Benedetto Sandulli, Tommaso Spagnuolo, sac. Pasquale Verlengiero.

loro conto fossero null'altro che calunnie, diffuse al solo fine di farne discendere effetti ulteriormente dilatori. In ogni caso, la nomina del nuovo procuratore non produsse l'effetto sperato, perché il processo subì, ancora una volta, un differimento. Dopo di che il giudizio riprese e si colorì di ulteriori colpi di scena.

Credendo, forse, di avere in mano le sorti della causa e, comunque, costretto a tentare ogni mezzo per uscire indenne dal processo, il principe esibì in giudizio l'atto di acquisto del feudo, allo scopo di dimostrare la legittimità del titolo anche in relazione ai diritti giurisdizionali che gli venivano contestati. Esibì, altresì, un documento relativo ad un processo di risulta fiscale, risalente al 1627 ed avente ad oggetto i diritti di dogana. E qui, appunto, fece ancora una volta capitombolo. Gli avvocati dell'*universitas* seppero mettere ben in luce ciò che la documentazione esibita lasciava nell'ombra ed, anzi, ne fecero il loro «cavallo di battaglia» nell'impostazione della linea difensiva, anche con riferimento agli altri «capi» contestati al feudatario³². Essi riportarono, intanto, una prima importante vittoria allorché ottennero che l'Avvocato fiscale mutasse il *libellum* processuale alla luce dei nuovi atti esibiti in giudizio. Fu presentata, cioè, una seconda istanza, correttiva della prima, che fissò il nuovo oggetto della controversia non già sul (solo) possesso dei diritti contestati, bensì sul titolo³³, del quale gli avvocati della città eccepivano la illegittimità, oltre a denunciare un eccesso di esazione. I motivi investivano una serie di distinti settori di giurisdizione che le memorie difensive di entrambe le parti esaminavano analiticamente, fissando in distinti paragrafi le materie controverse.

Si trattava, in pratica, delle due «comparse» più rilevanti del processo, perché esponevano per la prima volta nei dettagli tutta la materia del contendere e rappresentano, come si vedrà, un vero e proprio capolavoro di tecnica giuridica, sia per gli *argumenta* usati che per la galleria di opinioni dottrinarie esposte in rassegna, rispetto alle quali gli atti e le memorie successive non costituirono che inutili reiterazioni. Fu grazie al materiale raccolto ed enunciato in queste due memorie che la controversia, pur tra lungaggini e dilazioni, poté procedere verso la soluzione finale, i cui tratti essenziali si possono anticipatamente cogliere nei due atti difensivi in parola. Grazie a queste «difese» l'università riuscì, sul piano del diritto sostanziale, a spuntarla sul feudatario ed a vincere la causa; anche se, formalmente, la municipalità avellinese molto

³² «Queste scritture, per le quali l'Università gli rese, e gli renderà sempre eterne le grazie, rischiararono a meraviglia taluni articoli, che prima erano avvolti nel bujo de' tempi precorsi» in ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 11.

³³ L'avvocato fiscale Marcucci mutò la prima istanza con altra del 22 marzo 1803, modellata sul titolo.

dovette alla nuova legislazione eversiva del sistema feudale che determinò, praticamente, la cessazione della materia del contendere.

Dopo la presentazione delle due memorie che andremo ad esaminare, passarono ancora due anni, con l'avvicinarsi di compare e di differimenti, senza che si concludesse nulla. Con l'inizio del «decennio francese», il sindaco e gli eletti di Avellino inviavano al generale che comandava il presidio militare dell'Udienza di Montefusco, un memoriale, di cui va segnalata l'importanza, anche per le spaccature che lo stesso lasciava intravedere in seno alla municipalità avellinese³⁴. I firmatari del documento esponevano all'ufficiale francese il disastroso stato della finanza comunale, scaricando ogni responsabilità sui Caracciolo, la cui «barbara oppressione [...] col peso esorbitante de' gravami, colorati col nome di diritti proibitivi [...] ha prodotto la desolazione intera di questo pubblico»³⁵.

Il documento riveste altresì importanza per i ragguagli che fornisce circa la lite in corso con il feudatario, da cui emerge che, forse nel tentativo di abbreviare i termini processuali, la municipalità avellinese si «accontentò» di operare una selezione dei «capi di gravame» proposti contro il Caracciolo, limitandola alle questioni ritenute più importanti. Dei 27 «capi» esposti, infatti, soltanto sette erano, a parere della municipalità firmataria del memoriale, quelli veramente significativi.

Il primo riguardava senz'altro il diritto abusivo della Dogana «nella quale è obbligato ogni viandante, che volesse vendere in questa città, portare le sue derrate, per esigere indi gli affittatori dazi esorbitanti, donde poi nasce l'alterazione dei prezzi...» Il secondo in ordine di importanza era, senz'altro, ritenuto il capo relativo all'Arte della lana, dal momento che «il ceto dei negozianti dell'Arte della Lana, unica e principale industria di detta città, nella quale per lo passato stavano impiegati due terzi del popolo, ora per il dispotismo di detto barone è decaduto in languore, essendosi la maggior parte de' mercadanti resi depauperati: originato, questo, da volerli obbligare, col nome di diritto proibitivo, a tingere e valcare ne' suoi edifizii».

Gli altri abusi riguardavano il diritto di piazza, la bagliva, la portolania e la zecca, sotto il cui nome il barone esigeva altri balzelli e particolarmente per «nocciole, noci e castagne». Seguiva l'abuso relativo alla proibizione di irrigare i campi, per il quale si denunciava specialmente la pretesa del feudatario di esigere il diritto anche in relazione alle acque che non scorrevano in terri-

³⁴ Il documento, infatti, non ricevette l'approvazione unanime del civico consesso, poiché ne furono firmatari solo il sindaco Matteo Rossi e due degli eletti, il dottor fisico Luigi Ipparelli ed il dottor fisico Modestino Gallo. Gli altri due eletti, pur non rassegnando le dimissioni di fronte all'atto giudicato eccessivamente di parte, si rifiutarono di firmare.

³⁵ F. SCANDONE, cit.

torio feudale. Gli ultimi due «capi» riguardavano, rispettivamente, la bonatenna³⁶ e la giurisdizione della fiera di S. Modestino³⁷.

Nonostante il diretto interessamento di Giuseppe Bonaparte, che ordinò di chiudere transattivamente, entro un mese, ogni controversia pendente tra la città di Avellino ed i Caracciolo e «non seguendo tra il termine suddetto la concordia, si decidano [...] in giustizia»³⁸, anche questo termine trascorse invano.

Il 2 agosto veniva approvata la prima legge abolitiva della feudalità e della questione finì per occuparsi, a ruote unite, la Regia Camera di S. Chiara. Almeno in questo caso, i ministri napoletani, sacri custodi degli *antiqui mores*, tentarono di far passare un indirizzo giurisprudenziale assolutamente contrastante con lo spirito della legge appena promulgata, schierandosi in senso favorevole al feudatario³⁹.

L'ideologia ministeriale, schierata su posizioni dichiaratamente conservatrici, tentava di riaffermare il proprio ruolo ricorrendo agli strumenti usuali dell'ermeneutica giuridica che la portavano ad eludere e, magari, insabbiare il dettato normativo della «fresca legge». Questi sforzi, per mezzo dei quali la «repubblica dei togati» difendeva gli ultimi baluardi della propria «praestantia», erano, però, destinati a non avere successo. Senza minimamente preoccuparsi di mediare il rapporto della monarchia con le strutture e gli organi espressioni del passato regime, Giuseppe Bonaparte stroncava autoritativamente queste subdole manovre dei ministri ed ordinava che l'Udienza provinciale di Montefusco curasse di eseguire rigorosamente «gli stessi paragrafi della Legge, coll'abolire qualunque attentato che dall'una e dall'altra parte fosse commesso...in modo che se, dopo pubblicata la Legge fossero dal Prin-

³⁶ Ossia il pagamento della tassa che i baroni possessori di beni burgensatici dovevano pagare all'*universitas*.

³⁷ A tal proposito l'università dichiarava di essere sempre stata «nel legittimo possesso della giurisdizione de' 12 giorni in tempo di fiera, detta di S. Modestino, protettore di questa Città per il privilegio concesso da Carlo V (il 30 aprile 1549) ... e ne' tempi del dispotismo ne fu spogliata dalla forza baronale».

³⁸ Cfr. *Commiss. Feud. P. U.*, Vol. 454, proc. 2649, f. 371.

³⁹ Il Cianciulli, che in qualità di ministro della giustizia era stato uno dei firmatari della legge, se ne lamentò col luogotenente del regio tribunale, censurando «il disordine commesso dalle due Ruote giunte della Real Camera, la quale, invece di eseguire i paragrafi VIII e XVIII della fresca Legge col riparare le novità di fatto, che avessero potuto accadere o che accadere potessero in Avellino per parte dell'Università o del Principe, in contravvenzione de' medesimi si è dilungata solo nel richiedere la specificazione, confondendo la futura cognizione giudiziaria delle cose accadute con l'osservanza cieca al divieto legale di nulla dovere di fatto accadere fino a che, con pieno conoscimento di causa, non sarebbesi deciso della qualità de' dritti controversi», in *Commiss. feud. P.U.*, vol. e proc. cit., f. 385. Il documento è datato 10 settembre 1806.

cipe esercitati diritti proibitivi, si faccia subito restituire quanto [...] avesse riscosso».

Non per questo avevano termine le vicissitudini processuali della controversia che, dopo altri infruttuosi tentativi di conciliazione⁴⁰, fu portata, prima, davanti al Sacro Regio Consiglio e, poi, deferita al Supremo Magistrato del Commercio⁴¹. Il presidente di quel Tribunale, Giacinto Dragonetti, il 18 novembre 1807 affidò la causa al giudice Vincenzo Cuoco, altresì letterato illustre.

Sei mesi dopo le parti esperimentarono un nuovo tentativo di accordo⁴² ma, nonostante la presentazione di tre successive istanze, al Cuoco e poi a Girolamo Ambrosi, giudice della commissione feudale, ancora una volta non si concluse nulla. Finalmente, il 21 dicembre 1809 venne emanata la sentenza, che riconosceva gli abusi dei Caracciolo⁴³.

La vittoria riportata sul feudatario, sebbene tardiva, era pienamente conforme alle aspettative della municipalità avellinese, che vide riconosciuti i suoi «diritti». La Commissione osservava, quanto alle acque, che su quelle naturalmente fluenti il barone aveva già dichiarato di non pretendere alcun diritto; quanto a quelle raccolte e scorrenti per i canali artificiali dallo stesso costruiti, si accontentasse solo di ciò che la legge gli consentiva, ossia che «i

⁴⁰ Un accordo tra gli avvocati delle parti in causa non fu ratificato dal Parlamento di Avellino perché conteneva alcuni «capi» reputati onerosi per l'università, sicché «rappresentanti e decurionato furono poco contenti ... e specialmente non vollero acchetarsi né al rilascio, fatto al principe della bonatenenza attrassata, e dello indebito esatto degli annui ducati 610, né alla promessa di annui ducati 305, quale compenso del diritto proibitivo delle tinte e gualchiere» in *Comm.Feud.*, vol. e proc. cit., f. 392.

⁴¹ L'interessamento personale del re aveva portato ad una conclusione quasi prossima della vicenda. Il Bonaparte aveva incaricato il consigliere di stato Ferri-Pisani di adoprarsi per il buon esito della vicenda. Si era giunti ad un compromesso: entro otto giorni il feudatario avrebbe restituito all'università i corpi giurisdizionali dedotti in disputa, ricevendone in cambio il rimborso della somma spesa per acquistarli. Nelle more sopraggiunse, invece, un decreto d'ordine generale che stabiliva di affidare al Fisco la gestione dei corpi feudali; sicché l'accordo, ancora una volta, saltò. Il principe colse l'occasione per impugnare il compromesso stipulato con l'università sotto gli auspici del consigliere di Stato, con una istanza che il Cianciulli trasmise al Suarez, divenuto nel frattempo vice-presidente della Corte dei Conti.

⁴² Per iniziativa dell'avvocato de' Conciliis, nel mese di maggio 1807 furono convocati i decurioni, gli amministratori di Avellino ed «altri cittadini di buon senso». Ma anche questo tentativo finì nel nulla, sia perché gli avellinesi si fidavano poco del barone, il quale più volte aveva dato prova della sua inaffidabilità, sia perché era necessario quantificare gli abusi, che erano continuati pur dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione eversiva della feudalità. Esprimendosi a tal proposito, il de Conciliis osservava che «mentre la legge abolitiva della feudalità produsse de' vantaggi alle altre popolazioni del Regno, la sola popolazione di Avellino è rimasta sottoposta alle stesse antiche gravezze», in *Comm.Feud.*, vol. e proc. cit., f. 394.

⁴³ Il provvedimento, che portava la firma del presidente Dragonetti, dei giudici Cuoco, Franchini, Pedicini e Martucci, del Regio Procuratore Fiscale Winspeare, fu registrata nel *Bureau* della Commissione il 27 successivo.

padroni di fondi, servienti a tali acquidotti artefatti, hanno diritto di far uso delle acque senz'alcun pagamento, in modo però che non guastino l'acquidotto, nè rechino impedimento all'esercizio delle macchine idrauliche sottoposte.»

Sul pagamento degli annui ducati 610, la Commissione dava torto all'università. Riconosceva, certamente, che il canone era composto di due partite, una di 180 ducati per diritto di scannaggio e l'altra di 450 ducati per la locazione perpetua di una taverna; ora, se sulla prima partita dichiarava cessata la materia del contendere perché il diritto di scannaggio era stato abolito dalla legge antifeudale, sulla seconda non riconosceva le ragioni dell'università, che aveva messo in dubbio l'esistenza della taverna, oggetto della presunta locazione. Infatti, osservava che «nell'istrumento della compra del feudo appare chiaramente venduta una taverna [...] e questa realmente esisteva e si affittava [...] Consta finalmente che pochi anni sono l'Università ha censita per annui ducati 481 la Taverna nella pubblica Piazza con sei botteghe».

Sul capo relativo al Lanificio i giudici osservavano che la privativa del feudatario, originata dalla convenzione stipulata nel 1604 tra il barone ed i commercianti di lana e la città, era stata abolita dalla Legge 2 agosto 1806. La normativa prevedeva, in verità, la corresponsione di un indennizzo al barone, giacché si trattava di privativa convenzionale⁴⁴. Il punto, tuttavia, andava superato, poiché la Commissione riteneva non ricorrere gli estremi della sua applicazione nel caso posto al suo esame. L'indennizzo, infatti, presuppone un danno sofferto da colui che dev'essere indennizzato. Senonché, si affermava che il principe di Avellino, nell'introdurre l'arte della lana ed impiantare il lanificio, «non solo non soffrì danno, ma fece opera a sé lucrosa; prova ne sia che i lanifici si istituiscono in tutta Europa anche senz'alcuna privativa, perché l'opera è di sua natura lucrosa». Nè valeva replicare che il principe avrebbe potuto impiegare il suo denaro in altre industrie, come ramiere, ferriere, ed altre fabbriche, «perché se il Principe, invece di metter su un Lanificio, avesse messa una ramiera, avrebbe potuto chiedere la privativa per la stessa ragione».

L'argomento dunque non provava nulla perché provava troppo, nella misura in cui finiva per legittimare un'estesissima applicazione del principio dell'indennità risarcitoria: sarebbe stato sufficiente, infatti, che l'opera fosse stata, per natura sua, lucrosa per darsi luogo ad indennizzo.

Conseguentemente, i giudici stabilivano che:

1) «Le acque naturalmente fluenti siano libere a tutti, secondo il diritto

⁴⁴ Sul punto, v. *infra*, pag. 133.

comune. Il Principe di Avellino si serva del suo diritto per le acque le quali scorrono per corsi da lui manufatti, infino alle sue macchine, dopo le quali si intendono libere. I padroni de' fondi, per li quali passa l'acquedotto sino alle macchine, possono servirsi delle acque medesime per l'irrigazione dei propri fondi, in modo tale però che non impedisca l'esercizio delle macchine sottoposte, e tutto ciò senza pagamento alcuno, ma col solo obbligo di contribuire *pro rata* del beneficio alla manutenzione de' canali, da regolarsi in tutto ciò dallo Intendente della Provincia, intese le parti. Coi possessori poi di altri fondi, non servienti all'acquedotto, che volessero acqua, il principe si serva del suo diritto».

2) «L'università sia assoluta dal pagamento degli annui ducati 160 a titolo di scannaggio. Il feudatario per la locazione della taverna percepisca a. d. 450, ed il rimanente vada a beneficio dell'università.

3) «Restano sciolte tutte le convenzioni sulle fabbriche del Lanificio. Ciascuno si serva del suo diritto senza compenso alcuno...»⁴⁵.

3. Dogana, pesi e misure

L'esercizio del diritto di Dogana costituì il punto principale della controversia ed, in un certo senso, condizionò sia l'andamento processuale che il dibattito politico, per i rilevanti interessi economici che vi gravitavano.

Il diritto consisteva nel dazio, «che si paga per l'introduzione formale e permanente delle merci, che propriamente rappresenta la porzione di valore delle stesse, che bisogna pagare al Principe»⁴⁶.

In Avellino questa fonte di introito era particolarmente rilevante e redditizia, come risulta dal fatto che i suoi abitanti «... vivono comodamente per lo concorso et traffico che vi è delli grani, orgi, farine, et altre victuvaglie, in la doana, seu mercato di detta città quale si fa tre volte la settimana, cioè martedì, giovedì et sabato, et la maggior parte di detti grani, per la comodità che ci è delli molini li fanno macinare in essi e poi le mandano a vendere in Napoli»⁴⁷.

Il reddito che si ricavava dalla dogana rappresentava la parte più cospicua delle entrate feudali, con una rendita costantemente aumentata nel corso dei secoli e, in qualche caso, addirittura raddoppiata a distanza di un decen-

⁴⁵ Questi, in sintesi, i capi della sentenza emanata, che lo Scandone riassume pubblicando il documento in appendice, riducendole a pochi punti essenziali.

⁴⁶ G. AGETA, *Annotaciones ad Decisiones Reg. Moles*, par. 6 «de jure dohanarum», ad membrum I annotatio 18, pag. 254 nr. 5.

⁴⁷ ASN, *Somm.Consult.*, vol. 4, ff. 220-233, 10 settembre 1576.

nio: 640 ducati nel 1570; 1600 ducati nel 1580; 4900 ducati nel 1784; 6700 ducati nel 1800⁴⁸. A ciò contribuiva anche il fatto che i prezzi dei commestibili e le assise frumentarie del Regno erano regolate su quelle in uso ad Avellino, dove giungevano venditori ed affittatori per commerciare i generi commestibili⁴⁹.

È evidente che una fonte così cospicua di ricchezza fosse destinata a divenire strumento di prevaricazioni e di abusi da parte del feudatario che, nel corso dei secoli, riuscì ad imporre il proprio monopolio su tutte la attività direttamente o indirettamente collegate al traffico delle merci nella dogana, ritagliando per sé fette sempre più consistenti. Moltiplicazione di dazi doganali, arbitrarietà nelle imposizioni, eccesso di esazione, addirittura estorsioni, quotidianamente consumate nella Dogana col beneplacito del barone, divennero una prassi costante, più volte oggetto di denuncia sociale. Era la legislazione stessa, lacunosa ed incerta nel definire i diritti relativi alla dogana, a favorire gli abusi; il che lasciava ampio adito ad un'interpretazione giurisprudenziale e dottrina variamente orientata nel corso dei secoli, a seconda delle congiunture politiche e del momento storico. I motivi che investivano il contenuto del ricorso per mezzo del quale la città si gravava contro il feudatario, denunciandone gli abusi, non rimanevano vuote parole: i «capi di gravame» proposti contro il barone trovavano riscontro in accuse precise, documentate e circostanziate, dando origine ad interrogativi inquietanti e rafforzando i sospetti contro il feudatario. Ci si chiedeva, in primo luogo, come fosse possibile che la Dogana di Avellino, venduta dal Fisco a Crisostoma Carafa per l'annua rendita di ducati 463.3.6. ed, allo stato, data in affitto con due soltanto dei sette mulini in dotazione, rendesse al barone nientemeno che 10.000 ducati all'anno.

Evidentemente, nè il rincaro dei prezzi delle derrate, nè l'aumento della popolazione (cha ammontava a poco più di 300.000 fuochi, essendone stata dimezzata per effetto della peste del 1656), potevano giustificare siffatto «straordinario e strabocchevole accrescimento»⁵⁰. Le ragioni di tanta ricchezza andavano ricercate, con ogni probabilità, nelle «molteplici prestazioni e gli arbitrari tributi, imposti a' venditori sopra ciascun sacco di fromento;

⁴⁸ Cfr. C. BELLI, *Il patrimonio dei Caracciolo*, cit. p. 153.

⁴⁹ Avellino costituiva un punto nodale nel traffico dei grani: vi si incontravano i mercanti provenienti dalla Puglia e gli acquirenti provenienti da Napoli e da Salerno. D'altra parte il rilievo che il feudatario attribuiva alla Dogana era evidenziato anche da una circostanza solo a prima vista marginale, e cioè dal fatto che i Caracciolo affidassero l'incarico di costruire l'edificio della Dogana al più noto architetto che operava a Napoli a metà Seicento, Cosimo Fagnano, quasi a sottolineare il ruolo cardine che avrebbe dovuto avere l'edificio nel contesto delle attività del feudo. Cfr. C. BELLI, *Il patrimonio*, cit. p. 151 ss.

⁵⁰ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 14.

prestazioni e tributi, che si riscuotono non meno nel genere stesso, che in denaro»⁵¹; e, per altro verso, nelle estorsioni compiute dagli affittatori, i quali pagavano al Barone vere e proprie «tangenti», in cambio della sua «protezione».

L'accusa era pesante: i legali dell'*universitas* individuavano, insomma, un vero e proprio *racket*, di cui il Barone risultava essere il più importante e diretto beneficiario.

Naturalmente, sull'opposto versante, gli avvocati del principe replicavano che «gravezze in Avellino non hanno mai praticato il presente Principe, ed i suoi antenati: ma quel che è più, manca la materia per esercitarle»⁵². Stentavano, però, a fornire prove convincenti del loro assunto difensivo.

Peraltro, il reciproco castello di accuse e di difese sembrava reggersi su una questione che, solo a prima vista, poteva apparire meramente terminologica e sulla quale, tuttavia, le parti in lite intrattennero una lunga e dotta disputa.

Lo stesso significato e la rilevanza giuridica del termine «dogana» non trovava uniformità interpretativa presso la dottrina più accreditata e la sua estensione poteva essere più o meno fluttuante, al punto da comprendere, in taluni casi, determinate categorie di esazioni fiscali, che, viceversa, non trovavano giustificazione in altri casi. A seconda della soluzione data a questo problema, è evidente che il feudatario poteva essere imputabile o meno di abuso o eccesso di esazione.

In altri termini, bisognava accertare, preliminarmente, se la Dogana di Avellino, così come risultava venduta a Crisostoma Carafa, fosse una semplice «dogana di conserva» o si concretasse, invece, in un più generale *ius dohanae*, comprensivo, quindi, di tutti o di alcuni (ed in tal caso di quali) diritti giurisdizionali connessi allo scambio delle merci nella dogana o piazza. Il dibattito che si apriva non era, come si vede, di poco conto ed è comprensibilissimo che tutte le armi a disposizione dei litiganti si appuntassero su questo oggetto, che diventava argomento principale della lite, cui tutti gli altri si riconducevano in rapporto di necessaria complementarità.

Gli avvocati della Città assumevano che nella scrittura di acquisto del feudo, esibita dal Barone «non si legge già venduto il *ius Dohanae*, che corrisponde al *ius Plateae*, e che importerebbe un dazio sulla contrattazione; ma leggesi sì bene venduta «Dohana Avellini», cioè quelle fabbriche, che erano colà destinate, come lo sono ancor oggidì, al ricovero ed alla conserva delle

⁵¹ *Ibidem*, p. 12.

⁵² ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 1, doc. B.

vittuaglie, che si esponevano al commercio»⁵³. Intendevano, quindi, la Dogana di Avellino come dogana esclusivamente «topica» ed adducevano, a sostegno della loro tesi, sia la derivazione etimologica del termine «dogana» dalla parola araba *divanum*, che significava «edificio, casa», sia il parere espresso inequivocabilmente dal reggente Tapia. Quest'ultimo, dopo aver definito⁵⁴ la dogana «locus publicus in quo vectores conveniunt ad frumentum et alia victualia vendendum...», indicava le dogane esistenti nell'area più prossima alla capitale, accomunando espressamente la Dogana di Avellino a quella di Benevento e ad altre, ritenute espressamente «dogane di conserva». Secondo il Tapia, l'origine di tali «dogane di conservazione» andava ricercata nel provvidenziale intervento del legislatore che, per facilitare le esigenze connesse al trasporto delle merci ed in particolare del grano in Napoli, nonché per scoraggiare le frodi, aveva creato intorno alla capitale una sorta di «cintura di protezione». Con la Prammatica XVIII «*de Annona*» del Conte di Miranda del 6 agosto 1593, era stato fatto esplicito divieto a chiunque di comprare «grano et orgio per trenta miglia à torno di questa Fidelissima Città di Napoli [...] per tenerli infossati et immagazzenati et farne mercantia». Era lecito soltanto comprarne in misura sufficiente al vitto e, in ogni caso, nei luoghi pubblici, ossia nei mercati e nelle dogane. Al fine di evitare ingiusti accaparramenti e profitti, che si sarebbero risolti in un grave danno per il regio erario, bisognava limitare l'attività dei «viaticari» al solo trasporto delle merci per uso pubblico. Essi, cioè, potevano acquistare nella dogana di partenza solo la quantità di merce che avrebbero scaricato in quella di destinazione. Una serie di disposizioni complementari garantiva il rispetto di questo principio, prima fra tutte la prescrizione che nessuno potesse comprare nelle dogane più merce di quanta ne riuscisse a trasportare in un giorno: «li detti viaticari devono andare comprando giornalmente quelli grani et orgi, che solamente potranno portare con li animali, che portano con loro». Onde consentire un maggiore controllo delle merci veniva prescritto che i vetturini conferissero le stessee, a fine giornata, nei luoghi pubblici, ossia nelle dogane. Era questa la ragione fondamentale della norma con la quale il legislatore sembrava preoccuparsi di non aggravare ulteriormente i disagi connessi al viaggio dei vetturini, costretti molto spesso ad affrontare percorsi lunghi ed accidentati, tra la Puglia e la capitale del Regno. La previsione di queste zone di sosta intermedie, avrebbe permesso loro di rientrare, a fine giornata, alle proprie dimore, mentre le merci potevano essere custodite in luoghi sicuri, in

⁵³ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 15, doc. A.

⁵⁴ C. TAPIA, *Jus Regni Neapolitani ex constitutionibus, capitulis, etc.*, Napoli 1637 - Libro VII, titolo I, f. 7; annotatio ad Pragm. XVIII *De Annona*.

attesa di riprendere il viaggio: «... in Provincia Principatus Ultra, quae est nimis montuosa, et quae olim feret impracticabilis propter nives, et lutum, maxime cretoso [...] fuere plures Dohanae statutae, ut per illas frumentum perveniat in Civitatem Neapolis...». Per questo motivo, le Dogane di Mont'Ercole, Apicio, Benevento, Reino, Serino, Atripalda ed Avellino venivano definite luoghi «ad quas conveniunt vectores, qui in Apulea, quae Capitanata Provinciae dicitur, frumentum emunt, et ad Dohanas praedictas asportant, et in eis vendunt, et noctu ad propria revertuntur». Dogane di conservazione e di sosta notturna delle merci che, il mattino dopo, i vetturini «locali», avrebbero provveduto a trasportare a Napoli per venderle in quella dogana: «nam per vectores Provinciae Terrae Laboris cum suis iumentis et equis, qui accedunt ad Civitatem Avellini, et ibi frumentum emunt et farinas etiam propter commoditatem molendinorum dictae Civitatis, quae multa et optima sunt, ad Neapolim transferunt, ibique vendunt in Foro Magno in Dohana farinae, unde sit abundantia»⁵⁵. Che anche la dogana di Avellino rivestisse tali caratteristiche, era confermato, oltre che dall'espressa menzione della stessa nell'elenco appena riportato, dall'analisi dettagliata dei diritti, che si esigevano, a titolo di dogana, in Avellino.

Questi diritti facevano riferimento ad un tipo di dogana esclusivamente di conservazione ed erano così identificati e descritti: «Il primo tributo, imposto a ciascun venditore, sia forestiero, sia cittadino, è la così detta «scumarella», ossia una misura e quarto per ogni sacco di grano, orzo, o altro frumento, nella intelligenza che il sacco contiene tre tomoli: il secondo consiste in una «cinquina» a sacco, a titolo di misurazione: segue la così detta «branca», la quale importa altri tre quarti di misura, e si prende con due mani giunte insieme dal colmo del sacco, ch'è sempre della migliore qualità, come avviene anche nel prendersi la «scumarella»: si esige anche la «scopatura», ed è quel grano, che ad arte si fa traboccare a terra da' misuratori salariati, fuor de' quali non è ad altri, e neppure a' padroni stessi permesso di misurare i loro generi. La «commodatura», ossia quattro cavalli per ogni sacco di frumento, che resta nella dogana invenduto, forma un altro dazio. Finalmente, tutte le volte che da un solo venditore si espongano venali dodici tomoli di grano, o altre biade, si esigono quattro altre misure, oltre le altre fin qui indicate prestazioni»⁵⁶.

Ora, la città di Avellino sosteneva che durante il periodo in cui la contea era rimasta in regime demaniale, il solo diritto esatto nella Dogana, per come si rilevava dai conti dell'Erario, era quello derivante dalla «scopatura». Que-

⁵⁵ *Ibidem*, f. 8.

⁵⁶ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 17, doc. A.

sto, infatti, era il solo diritto che, originariamente, si esigeva da parte della Marchesa della Padula e, pertanto, esso soltanto poteva essere stato trasmesso con la devoluzione del feudo al Fisco: «nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse habet».

D'altra parte, nell'elenco dei corpi feudali e delle rendite devolute, la Dogana risultava indicata da espressioni, quali «la scopatura del grano della Dogana» e «Dogana seu scopatura». Era, dunque, chiaro che alla sola «scopatura» ci si potesse (e dovesse) riferire e non già a tutti i diritti giurisdizionali ricompresi nell'espressione *ius Dohanae*. Era abbastanza verosimile, poi, che Crisostoma Carafa non avesse potuto acquistare diritti maggiori o diversi, se è vero che il prezzo, che la stessa pagò all'Erario, in ragione del 4% fu, relativamente alla Dogana, quello risultante dalla sola «scopatura», coacervata per un triennio. Fin qui gli avvocati dell'*universitas*.

In senso nettamente opposto, i legali del principe discettavano sull'uso e sul significato del termine posto in discussione, ricorrendo all'autorità di eminenti eruditi, grammatici e giuristi (Francesco d'Alberti, il Barbosa, l'Ageta e, addirittura, i giureconsulti latini), al fine di dimostrare come sotto il termine «dohana» fossero, invece, da ricomprendersi tacitamente tutti i diritti accorpatis. E qui si arrivava davvero al nocciolo del problema. Dimostrata, infatti, come vera tale premessa, risultava chiaro che al principe non si sarebbe potuto contestare alcun abuso o eccesso di sorta e, meno che mai, il difetto di titolo⁵⁷. L'esibizione in giudizio dell'atto di acquisto della contea, con gli allegati dei conti compilati dagli Erari regi, intendeva, appunto, provare che era stata venduta al principe, col feudo, individualmente, anche la Dogana in quanto diritto giurisdizionale e, perciò, comprensiva di tutti i suoi membri. Questo assunto sembrava trovare preciso riscontro nell'espressione: «Dohana Avellini pro ducatis 463.3.6». Invero, la limitazione al solo diritto di «scopatura» era stata frutto di un equivoco, originato da Marc'Antonio d'Arminio, regio erario della città negli anni 1577 e 1578, il quale nell'annotare i conti delle entrate della dogana, aveva usato l'espressione «la dohana del grano, seu scopatura». Senonché, nello stesso foglio, si trovava anche annotato «La Dohana del grano, e Scopatura di detta Doana in Avellino». Come andavano interpretate queste espressioni?

Secondo gli avvocati del principe, «Dogana seu scopatura» non voleva affatto dire che la dogana dovesse limitarsi o identificarsi con la sola «scopatura», non potendosi attribuire alla particella «seu» semplice valore esplicativo,

⁵⁷ Il Principe sosteneva, infatti, di essere nel legittimo possesso dei corpi giurisdizionali che gli venivano contestati dalla città (ossia, Dogana, Bagliva, Portolania ed altro) per averli acquistati nel 1581 per la somma di 113.000 ducati.

bensì «per comune sentimento dei Dottori valore disgiuntivo e alternativo, talvolta congiuntivo ed accrescitivo, infine quando per l'opposto incontrasi tra due cose correlative, si ha per un vocabolo restrittivo, e dichiarativo». Come si vede, era tale l'importanza della questione che non si esitava a rispolverare dagli scaffali polverosi in cui giaceva, la vecchia letteratura giuridica con le *opiniones* dei giureconsulti più accreditati. Nè vennero risparmiati, in questa certosina operazione di ricerca dottrinarie e giurisprudenziale, i grammatici ed i cultori della *latina lingua*⁵⁸.

Ma, nel dimostrare la validità del loro assunto, secondo il quale l'espressione «Dohana seu scopatura», lungi dall'aver significato restrittivo o limitativo, andava interpretata nel senso che al principe era stata venduta non soltanto la Dogana (con tutti i suoi membri), ma anche la «scopatura», i difensori del principe non si limitavano a riprodurre le *opiniones juris* degli autori ritenuti più illustri⁵⁹.

Contestavano, altresì, ai loro avversari la derivazione etimologica del termine «dohana», ritenendone più probabile un'origine greca, da *δέχομαι* o *δέχομαι*, «importante lo stesso che *capio*, *excipio*, *accipio*» quasi che dinotasse esazione di diritti». Ed a conferma di una lunga tradizione sempre espressasi nel senso da essi voluto, citavano, tra i moderni, anche gli autori stranieri⁶⁰. Non lesinavano certamente nè citazioni nè argomenti per dimostrare che, in definitiva, doveva essere pacifico e non ammettere «quistione veruna, che sotto nome di Dogana non si comprenda un semplice luogo di conservazione, ma eziandio tutti que' diritti, ed esazioni, che derivano dal trasporto, immessione, e spedizione delle merci, come pure dalla misurazione, ed altre simili funzioni...». E comunque, quasi per troncane ogni discussione in proposito, cita-

⁵⁸ Veniva chiamato in causa autoritativamente il Barbosa, che trattando ampiamente dell'uso e del significato della particella «seu», aveva osservato in proposito come «propria vis, et significatio huius dictionis est, ut disjunctim, seu alternative accipiatur [...] aliquando haec dictione non est disjunctiva, vel alternativa, sed potius copulativa et augmentativa [...] si copula cum hac dictione ponatur inter ea, quae sunt diversa, stat augmentativa [...] pariter declarat ut ampliative ponatur, quando ponitur inter diversa; secus si ponatur inter ea, quorum unum venit ad positionem alterius, quia tunc ponitur restrictive, vel declarative, etc. [...]».

⁵⁹ Gli avvocati riportavano ampie citazioni dei giureconsulti latini e delle più accreditate *auctoritates*, nel tentativo di riaffermare il valore «sacrale» degli *arcana juris*, ormai soppiantati dal «nuovo». Non è infrequente, in tal senso, il costante riferimento ai «responsa» di Paolo: «Tiene anche l'additata particella «seu» senso di ampliazione ed aumento ne' legati, e nelle ultime disposizioni, giustaché insegnò il Giureconsulto Paolo nei suoi responsi: = Hoc enim verbum seu ampliandi legati gratia positum est = ».

⁶⁰ Francesco d'Alberti nel suo *Dizionario francese*, definiva la voce «dogana» come il luogo «où l'on est obligé de porter les marchandises pour acquitter certains droits. Il se dit aussi des droits qui se payent aux bureaux de la douane». Cfr. F. ALBERTI DI VILLANOVA, *Dictionnaire français-italien et italien-français*, Nouvelle édition, Livorno 1833-34.

vano i «Riti» della Regia Camera, i quali, sotto il titolo *de jure Dohanae*⁶¹ espressamente stabilivano che «col comprarsi *dohanam* si acquistano tutti i diritti in quella compresi»: infatti «jus Dohanae, quod est antiquum, et vetus, est per unciam grana decem, et octo, et habet plura membra et gabellas sub se [...] ut qui emit dohanam videtur emisse omnia, quae sub dohana continentur». Ne deducevano, altresì, che negli atti di vendita, aventi ad oggetto la dogana, non era necessario specificare «jus dohanae» per intendersi alienata la relativa giurisdizione, essendo sufficiente designarla col semplice termine «dohana», senz'altro aggiungere. Infine, chiamavano in causa l'Ageta⁶², che era stato tra le massime autorità dottrinarie ad occuparsi di questa tematica, codificando un vero e proprio *jus dohanarum*, regolamentato in tutti i suoi aspetti. Egli aveva, in primo luogo, definito la dogana «corpus mixtum, heterogeneum, combinatione et universitate multorum regalium jurium, quae sub ipso verbo DOHANA comprehenduntur». Ed aveva, altresì, classificato ben nove diritti giurisdizionali, da ricomprendersi sotto il termine onnicomprensivo di «dogana». Ossia: 1) *jus Plateaticum* o diritto di piazza, che «si esige in ragione di grana 18 per ogni oncia di valore delle merci [...] ed in ragione del 3% [...] impropriamente chiamato diritto di dogana, essendo solo una specie o tipo tra molti altri diritti che sotto quello di dogana vanno ricompresi...»; 2) *jus Fundici*, istituito da Ruggero il Normanno per la custodia delle merci nell'edificio regio, chiamato Dogana o fondaco maggiore, ed importante il pagamento di 15 grana per oncia e del 2,5% del valore delle merci; 3) *jus Anchoragii*, chiamato anche «portorium» «in quanto corrispondente al vettigale che, originariamente, si esige per il transito delle merci nel porto e, più in generale, per il trasporto delle stesse (l'autore avvertiva, infatti, che «porto» prende il nome da «portando», il che indicava le merci che in esso venivano portate); 4) *jus novae gabellae*, che si esige nella Dogana Regia in ragione di 6 grana per oncia e dell'1% di valore delle merci, perché queste ultime fossero portate per mare da Napoli a Gaeta; 5) *jus resiccae*, detto anche *jus traficae*, da «trafficare» o «negoziare», si esige in ragione di 27 grana per ogni «salma» di merce importata o esportata nella dogana per via di mare; 6) *jus ponderaturae ac mensuraturae*, altrimenti detto diritto di «stadera», veniva esatto per le merci pesate e vendute nel fondaco regio in ragione di metà rispetto alle merci pesate e vendute fuori della dogana; 7) *jus imbarcaturae*, che si esige in ragione di grana due al quintale per la cd. doppia pesata, in quanto anticamente i mercanti usavano pesare di nuovo

⁶¹ G. DI GAETA, *Ritus Regiae Camerae Summariae Regni Neapoli*, con le *Additiones* di Nicola Pisano, Napoli, 1689, pag. 288: Ritus I Rubrica V *De jure Dohanae*.

⁶² G. AGETA, *Annotationes*, cit., pag. 255 e ss.

le merci già pesate prima di scaricarle dalla nave, sicché la tassa era rimasta per indicare il diritto dei mercanti di pesare nuovamente merci già gravate di «*jus fundici et jus staterae*»; 8) *jus exiturae*, che in origine si esigeva dal principe di Salerno e, dopo la sua ribellione, dalla Regia Corte, per le merci che si volessero portare «*extra Regnum*» passando per la dogana di Salerno e si pagava in ragione del numero di cose trasportate, a differenza del *jus fundici*, che si esigeva una sola volta; 9) *jus decini vel ultimis exiturae Regni*, la cui imposizione era stata dettata da ragioni «politiche», ossia al fine di scoraggiare l'exportazione del grano occorrente all'annona o «grassa» fuori del Regno.

Era evidente che i diritti appena descritti comportassero esazioni tributarie diverse dall'imposta che si esigeva a titolo di «scopatura»; il che rendeva la dogana tutt'altro che un semplice luogo di custodia delle merci. Ed infatti l'Ageta riteneva che tutti questi diritti dovessero intendersi cumulativamente ricompresi sotto il nome di «dohana»; di modo che, acquistandosi «dohanam», senz'altra specificazione, si intendevano acquistati tutti i diritti in essa ricompresi: «*Quae jura veluti in uno dohanae verbo comprehensa, qui dohanam emit, omnia predicta emisse videtur; etiamsi in alio consistant loco, modo ab ea dependant*».

Come mai, allora, il Tapia aveva definito espressamente la dogana di Avellino «luogo di conserva»? In verità, il «passo» in cui il reggente si era espresso in tal senso era costituito, come si è visto, da un'annotazione alla Prammatica XVIII de Annona⁶³, che proibiva ai «viaticari» di fermarsi nelle Dogane, o negli altri luoghi pubblici, per passarvi la notte. Probabilmente Tapia, lungi dal voler definire il diritto di dogana, si era più semplicemente limitato ad identificare i luoghi «di conserva», attribuendo tale qualità alla Dogana (di Avellino) al solo fine di individuarla come uno dei luoghi «proibiti» dal provvedimento. Per una migliore comprensione della prammatica, cioè, egli aveva inteso collocare la Dogana di Avellino tra i luoghi di pubblico mercato, all'interno dei quali doveva considerarsi vigente il divieto sanzionato dal provvedimento regio.

Peraltro, la prova inconfutabile che la Dogana di Avellino non fosse solo dogana di conserva era data, secondo i legali del principe, che lo esibirono in giudizio, da un documento relativo ad un processo di risulta fiscale, promosso dal Fisco nel 1627, dal quale si evinceva l'esazione in Avellino della cosiddetta «jommella» o «scumarella». Anticamente, questa imposizione consisteva nel «prendersi per ogni sacco a due mani giunte tanta quantità di grano, quanta nelle due mani capisse»; ma, poiché tale criterio soleva dare adito a contestazioni, ciò fu evitato sostituendosi questo metodo di misurazione con

⁶³ TAPIA, *Jus Regni*, cit. Lib. 7 tit. I de Annona.

il mezzo della scodella di rame «che è in sostanza una coppa di rame della capacità di una misura e quarto»⁶⁴.

Il processo di risulta, promosso dalla Regia Camera contro il principe di Avellino, per l'accertamento del diritto di esigere la «jommella», aveva evidenziato, attraverso le deposizioni dei testimoni, che tale esazione veniva riscossa dal principe per ben quattro ragioni, tutte diverse tra loro. Cioè: «a titolo delle comodità dei tomoli e mezzi tomoli, che si apprestavano a' venditori; perché si faceva trovare il terrazzo della Dogana «acconcio, scopato e lastricato»; perché l'Illustre Principe ne aveva migliorate e riattate le fabbriche, e finalmente [...] per compenso del passo e della piazza, che si doveva per gli animali da soma, che servivano al trasporto de' generi».

Ognuno dei testi escussi, insomma, aveva dato una propria «spiegazione» ma, evidentemente, nessuno aveva saputo dire a che titolo ciascuno corrispondeva al Barone questa ulteriore imposta doganale, se mai l'avesse corrisposta. A questo punto, infatti, poteva anche lecitamente dubitarsi che la stessa fosse effettivamente dovuta o, comunque, *imposta ab origine antiqua*⁶⁵.

Intanto, la necessità di istruire un processo di accertamento del preteso diritto del principe di esigere tale imposta, dimostrava che l'attribuzione a lui del diritto di esazione della «jommella» non era ritenuta tanto pacifica ed era, anzi, fin da allora, considerata un abuso. In secondo luogo, le versioni dei testimoni erano totalmente discordanti tra loro ed assolutamente infondate⁶⁶.

Nessuna rispondenza poteva trovare, poi, la «jommella» nei diritti di passo o di piazza⁶⁷.

⁶⁴ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 22, doc. A.

⁶⁵ Le tesi prospettate dalla difesa del Principe a giustificazione della «jommella» apparivano agli avversari, intrinsecamente contraddittorie e tutt'altro che veritiere. Essi potevano dimostrare che le deposizioni dei testi assunti in tale occasione erano palesemente false: non solo per essere i testimoni persone povere, analfabete e visibilmente «prezzolate» dal Principe affinché dichiarassero il falso, ma soprattutto per le numerosissime e palmari contraddizioni che vi si rilevavano nelle dichiarazioni rese.

⁶⁶ Si rilevava, infatti, che se veramente questo diritto fosse stato tanto antico, quanto i testimoni avevano dichiarato, se ne sarebbe dovuta fare menzione nell'elenco dei corpi e rendite feudali devoluti al Fisco e, successivamente venduti a Crisostoma Carafa, tanto più per rimarcare che la «jommella» o «scumarella» costituiva un diritto ulteriore rispetto alla «scopatura», che era il solo dazio espressamente e pacificamente riconosciuto al Barone.

⁶⁷ Invero, si riteneva il passo «un corpo, separato affatto dalla Dogana, e separato tanto, che si affittava separatamente, e dava una rendita separata. Di fatti da' mentovati conti del Regio erario si rileva, che l'Affittatore della «scopatura» del grano della Dogana fu sempre diverso dall'Affittatore del passo». Senonché, potevano verificarsi due ipotesi. Ossia: se la «jommella» si fosse data all'Affittatore della Dogana, anche in compenso del passo, l'Affittatore del passo non avrebbe potuto esigere alcunché; ma in tal caso, la sua figura non avrebbe avuto ra-

In definitiva, l'esibizione in giudizio del documento, comprovante l'esazione di questa tassa dimostrava soltanto che la stessa era del tutto arbitraria. Il che offriva ulteriori spunti difensivi agli avversari, che ora potevano denunciare il Caracciolo anche per questo nuovo confessato abuso⁶⁸.

Sicché, concludevano le loro difese sull'argomento ribadendo che, fatta eccezione per la sola *scopatura*, «tutti gli altri dazi, dal medesimo imposti, e quello stesso della «jommella», oggi chiamata «scumarella», debbon essere prescritti, come abusivi, e come gravosi al commercio»⁶⁹.

Di nessuna rilevanza nè considerazione sembrava degno, infine, l'argomento difensivo presentato dai legali del Principe come *extrema ratio*: non essere, comunque, la città e la popolazione avellinese interessata al capo riguardante la Dogana, dal momento che «questo articolo [...] riguarda i soli forestieri commercianti, che portano grani, ed altre vettovaglie in Avellino e non già i Cittadini, che nulla vendono nella Dogana ma comprano». Dal momento che questi ultimi non potevano configurarsi come soggetti passivi delle imposte doganali, che importava loro che il Barone esigesse molto o poco nella sua Dogana, quando, in ogni caso, tutto esigeva dai forestieri?⁷⁰

Senonché, a parte ogni altra considerazione, non si vedeva quale diritto avesse il Barone di aggravare di dazi i forestieri, «quasi che questi non appartenessero allo Stato e non fossero sotto la protezione della legge»⁷¹.

gione di esistere. Se, invece, il passo si affittava separatamente dalla Dogana, non si comprendeva «com'entrava l'Affittatore della Dogana, diverso dall'Affittatore del passo [...] a riscuotere il vettigale del passo»; nè poteva concepirsi che l'Affittatore del passo si contentasse di far esigere i suoi diritti dall'Affittatore della Dogana. Nessun collegamento, infine, poteva ravvisarsi col diritto di piazza, atteso che tale diritto «non era mai stato unito al feudo, e ne fan pruova li conti erariali, ne' quali non leggesi portato verun introito, per questo ramo di rendita, nè mai fu col feudo venduto». In ogni caso, quand'anche si fosse potuto dimostrare che la «jommella» venisse corrisposta a titolo di piazza o di passo, «coll'abolizione di questo vettigale, sanzionata da S.M. sull'esempio di Ladislao, di Alfonso I, di Ferdinando I, di Ferdinando III, e dello Augusto Genitore, e col compenso, datone al Principe di Avellino, sarebbe stata abolita implicitamente quella prestazione, che il passo rappresentava». Cfr.: ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 24, doc. A.

⁶⁸ Gli avvocati potevano dimostrare, quindi, e concludere che con la vendita della dogana «non fu venduto, se non quell'edificio, ch'è destinato alla custodia, e conserva delle vettovaglie; conserva, e custodia, che meritando un compenso, aver doveva in compenso la «scopatura», la quale essendo il solo diritto, che acquistò il Fisco colla devoluzione del feudo, ed il solo altresì, che dal Fisco stesso fu esatto ne' tempi innanzi alla vendita, fatta a Crisostoma Carafa, deve essere l'unico, e 'l solo diritto eziando, che deve permettersi al Principe di Avellino».

⁶⁹ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 25, doc. A.

⁷⁰ A questo riguardo, gli avversari replicavano che anche ai tempi di Nerone «fu abolita la vigesimaquinta de' servi, esposti venali, con essersi imposto il dazio a' venditori; ma siffatta abolizione, a sentimento di Tacito, non fu che apparente, «quia cum venditor pendere jubetur, in partem pretii emptoribus accrescebat». V. TACITO, *Annali*, Libro III, cap. XXXI.

⁷¹ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 26, doc. A.

Strettamente connesso alla Dogana e, per molti versi complementare, era lo *jus ponderarum et mensurarum*, ossia – intendevano gli avvocati della città – il diritto che si pagava da coloro che, portando le merci nella dogana per venderle e non avendo pesi e misure proprie, si avvalsero di quelli messi a disposizione dal Barone per servire al comodo pubblico⁷².

Il diritto di peso, detto anche di stadera, rientrava tra i diritti della Corte e si doveva esercitare nel fondaco Regio ma, per maggiore comodità dei mercanti era consentito pesare le merci anche fuori della dogana, in presenza di un ufficiale regio. Ciò significava, a parere dell'Ageta, che la Regia Corte aveva ogni più ampia libertà di stabilire i luoghi di dogana ed, altresì, di regolamentare la materia. Il diritto di misura, omologo del primo, colpiva in particolare i commercianti di panni; infatti consisteva nell'esazione di grana 5 ogni cento panni bianchi, grana 2 per ogni pezza di panno di lana e grana 5 per ogni cento panni resi bianchi. Se però l'imposta si pagava fuori della dogana, l'esazione era raddoppiata. La prammatica di Ferdinando I del 19 agosto 1467 aveva abrogato dette esazioni, riconoscendone la natura estorsiva e privando altresì il pesiere dell'ufficio. Senonché, dopo l'assedio di Napoli, l'ufficio venne reintrodotta con le stesse modalità. Il Rito II della Regia Camera aveva nuovamente regolamentato la materia, disponendo che le merci dovessero essere pesate e misurate con gli strumenti stabiliti dalla Regia Corte, in modo tale da prevenire ed evitare le frodi. Il diritto era esclusivamente riservato alla Corte e non rientrava nella concessione della generale giurisdizione, col banco di giustizia ed il mero e misto impero⁷³. In ogni caso, anche quando fosse stato consentito ai baroni, per speciale privilegio, di tenere pesi e misure, nessun dubbio vi era sul fatto che questi ultimi dovessero essere comunque quelli stabiliti dalla Regia Corte; nè i baroni avrebbero potuto adeguare l'esazione di tali diritti all'inflazione o alle mutate esigenze, do-

⁷² Non sempre la dottrina si mostrava di questo parere. Ad esempio Goffredo di Gaeta riteneva che giustamente la legge non riconosceva uno *jus ponderaturae et mensuraturae*: cfr. G. DI GAETA, op. cit., *Annotationes ad Rit. I-II-III de jur. mensurat.* Originariamente i pesi e le misure, «istromenti inventati da Fidone Argivo o da Palamede, e tanto necessari al commercio» erano forniti dalla Regia Corte. Carlo I d'Angiò aveva ulteriormente sottolineato questa prerogativa regia allorché aveva dettato una serie di sanzioni per prevenire e punire eventuali falsificazioni nella costituzione *Ad legitima pondera*. Allorché fu creato il Tribunale della Zecca, tale giurisdizione divenne pertinenza del Tribunale per tutto il Regno, fino al momento in cui Filippo III con la Prammatica Seconda *de ponder. et mensur.* attribuì i pesi e le misure all'Università che furono tassate a pagare al Fisco come corrispettivo del diritto acquistato la somma di 42 carlini a fuoco. Anche la città di Avellino corrispondeva l'imposta, dovuta per compenso del diritto di «zecca» acquistato in forza della legge filippina.

⁷³ G. DE ROSA, *Consultationes cum decisionibus*, Napoli 1733, lect. 4 da num 43 a 59. Tuttavia, alcuni autori ritenevano ammissibile una speciale concessione di pesi e misure al barone; cfr., fra gli altri, Antonio Capece Galeota, *Controversarum*, controv. nr. 54, libro 2 «pro serenissimi Ducae Parmae, Castrimaris domino».

vendosi in ogni caso attenere strettamente a quella stabilita una volta per tutte dal governo centrale. Gravissime le pene per i contravventori: la costituzione dell'imperatore Federico «Ad legitima pondera» prescriveva la pubblica fustigazione contro colui che fosse incappato per la prima volta nel reato; in caso di recidiva si sarebbe applicata l'amputazione della mano; infine, qualora avesse perseverato per la terza volta nella commissione del reato, avrebbe subito l'impiccagione⁷⁴. La normativa, tuttavia, era rimasta una formulazione di mero principio, mentre l'abuso era divenuto prassi quotidiana. Nonostante l'istituzione del Tribunale della Zecca che, per mezzo di due Giudici Razionali avrebbe dovuto con ampi poteri «signare pondera et mensuras totius Regni et inquirere contra eas falsantes et contra vendentes aliud pro alio», le funzioni di questo organo di giustizia si erano progressivamente ridimensionate ed il suo ambito giurisdizionale si limitava, nei fatti, alla sola città di Napoli, così che si era finito per ritenere che negli altri luoghi del Regno il diritto fosse stato venduto alle università ed ai Baroni.

Senonché, si venivano molto facilmente a creare conflitti di competenza tra le due «potestates» ed anche ad Avellino non vi era al riguardo alcuna pacificità di intenti tra l'università ed il Barone. Quest'ultimo pretendeva, infatti, di esercitare una giurisdizione esclusiva «ponderaturae ac mensuraturae», cioè un diritto di esazione su tutte le merci pesate o misurate nella Dogana, escludendo la possibilità per i commercianti di fare uso di pesi e misure diversi da quelli da lui stesso fornite. Ciò, però, gli veniva contestato dall'università come un abuso di palmare evidenza, dal momento che la titolarità di questa giurisdizione per tutto il Regno spettava al Tribunale della Zecca, che espressamente aveva delegato alle università l'esercizio delle funzioni a livello locale. Il Rito della Regia Camera⁷⁵ era chiaro, anche a questo riguardo: il diritto in questione poteva esigersi solo da coloro che, contrattando le loro merci nel mercato, si avvalevano dei pesi e delle misure del Barone, per non averne di propri. Viceversa, «ogni altro, il qual non venda, o compra nel mercato, o non si avvallesse delle misure e pesi baronali, non è soggetto a verun dazio». Ciò nonostante, i Ministri baronali avevano fatto largo abuso di questo diritto e permesso, a tale titolo, le più scandalose estorsioni. La tassa veniva applicata, indiscriminatamente, a chiunque vendesse nella dogana «formaggio, olio, legumi, cotone, tele, fittucce, cuoj, castagne, nocciuole, ed a dir corto, li Fondachieri, li Speciali, gli Orefici, Tabaccari, ed in somma tutti coloro, che ne' loro fondachi, e botteghe facciano uso di mezzacanna, o bilan-

⁷⁴ C. TAPIA, *Jus Regni*, cit., Libro VII, titolo XIII, pag. 94 «De ponderibus et mensuris».

⁷⁵ G. DI GAETA, *Annotationes*, op. cit., pag. 386-388.

cia»⁷⁶. Tutti indistintamente erano sottoposti ad una «arbitraria capitazione, la qual vien fissata in proporzione de' maggiori, o minori negoziati, ch'esercitano». Era stata stravolta la natura e la funzione di questa tassa, divenuta sempre più, col passare del tempo, una vera e propria imposta di consumo sui beni dei venditori, la cui applicazione non poteva non essere, altresì, causa di una lievitazione dei prezzi. In Avellino la tassa veniva applicata, addirittura, anche ai cittadini «li quali immettono ne' loro cellaj i vini, raccolti da' loro fondi, e ciocché fa maggiore scandalo, sono multati eziando que' poveri Cittadini, li quali prendano in affitto gli animali da soma, per trasportarli, fino ad esigersi da questa classe di uomini, tanto utile allo stato, un tornese per ogni viaggio». Nè erano mancate di verificarsi ipotesi estreme. Gli avvocati della città denunciavano, oltre ai casi delle «povere Contadine Avellinesi», sottoposte al pagamento della tassa pur quando esponevano a vendita pochi grappoli d'uva o altra frutta di stagione, l'episodio, ben più eclatante, di cui era rimasto vittima il Seminario cittadino, costretto a pagare il dazio del peso di alcuni formaggi, comprati nella vicina Calitri e da lì trasportati nei magazzini del Seminario stesso! Altresì, denunciavano che «gli oli e tutti que' generi, che servono alla grascia della Città, non si possono altramente contrattare dagli Amministratori dell'Università, se non a condizione di doversi pagare il dazio del peso, benché non si volesse far uso del «campione» del Barone». L'abuso era evidente e non aveva bisogno di alcun commento: il Barone esigeva un'imposta, che non gli era dovuta, e per di più, costringendo i venditori a servirsi dei suoi mezzi di misurazione delle merci. Tutto ciò offendeva «aspramente la proprietà personale de' Cittadini, a' quali non può essere vietato di avvalersi delle misure, e de' pesi marcati dalla pubblica autorità, che non sieno del Barone». Da qui l'invito alle autorità competenti affinché curassero che il Barone «non debba... nè possa esigere altramente, se non quando si voglia far uso del «campione» e delle «misure» baronali, esposte al pubblico, per comodo di coloro, che non avendole, vogliono di quelle avvalersi». L'esazione su pesi e misure, insomma, da semplice imposta correttiva, o corrispettiva, per l'uso degli strumenti di misurazione forniti dal barone, era stata trasformata in diritto proibitivo. Ma erano altri i settori di giurisdizione che, in ordine a tale tematica, offrivano con rilevanza maggiore vari spunti a polemiche e contrasti di opinione. I paragrafi successivi evidenzieranno, appunto, i problemi che si ponevano tra Università e Barone, nonché le polemiche, in ordine alla natura ed alla titolarità del diritto proibitivo, con riferimento alle singole materie esposte.

⁷⁶ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 40, doc. A.

4. Acque, mulini, taverne

«Le acque, che dalla prodiga mano della natura son preparate ne' visceri della terra a vantaggio dell'uomo, per uniforme consentimento di tutti i Popoli fuon sempre a tutti comuni, e perciò dal diritto delle Genti annoverate tra le cose pubbliche... Non mai alcun privato può aspirarne al dominio... peocché formate da particelle, che succedendosi l'un l'altra con instancabile rapidità, ed essendo perciò sempre nuova, quella che segue, sfuggono esse poi tutte insieme dal possesso di chicchessia, e senza possesso, non può darsi dominio»⁷⁷.

Ricorrendo al giusnaturalismo ed a dotte citazioni, gli avvocati dell'università avellinese giustificavano con simili argomentazioni il principio della proprietà pubblica delle acque. Era la natura stessa del fluido che impediva a chiunque di divenirne l'esclusivo proprietario.

«Invece al Sovrano, «cui dalla Divinità stessa sono affidati i diritti de' sudditi a titolo del suo eminente dominio, o del suo legittimo impero», veniva, non già attribuita la proprietà, bensì riconosciuta la sola potestà di regolare l'uso, al dichiarato fine di «bilanciare i rapporti di una società particolare colla utilità generale dello Stato, la cui indennità gli è affidata»⁷⁸.

In conformità di tale indiscusso principio dottrinario, Alfonso I d'Aragona aveva stabilito che chiunque volesse ottenere una privativa d'uso sulle acque perenni, dovesse necessariamente richiederne la concessione al sovrano che, in ogni caso, poteva anche rifiutarla. Nel provvedimento non si mancava di ricordare che, comunque, non già di una cessione a titolo proprietario si trattava (questa prerogativa, infatti, non spettava neanche al sovrano), bensì solo di una concessione d'uso. Il principio, pacificamente riconosciuto in dottrina, ma sempre ribadito con forza anche da provvedimenti legislativi ulteriori, aveva subito in seguito un costante processo di sgretolamento, fino a essersi completamente rovesciata la *ratio* applicativa, nel momento di massima affermazione della feudalità. Ne risultò trasformata la sua stessa natura, arrogando ai feudatari ogni potestà in materia di acque come propria privativa. La giurisprudenza consolidò la pratica abusiva del baronaggio ed estese progressivamente il diritto proibitivo, prima riconosciuto solo limitatamente ai fiumi alle acque perenni, fino a ricomprendervi tutte le acque fluenti⁷⁹.

⁷⁷ ASN, *Att. Div.*, fs. 291, f. 29, doc. A.
ivi, f. 30, doc. A.

⁷⁸ La monarchia aveva proclamato come regalia le cose pubbliche e comuni, la feudalità procedeva come inerente al feudo la proprietà piena ed assoluta di quelle medesime cose [...] se poteva provare un preteso a questa appropriazione nel principio vero o falso che la sovranità era degli elementi costitutivi del feudo, o con la più o meno giustificata asserzione che

Conseguentemente, si consentì che i baroni divenissero titolari esclusivi della potestà di irrigazione e di ogni altro uso a cui il corso delle acque poteva servire, nonché di tutti i diritti potenzialmente configurabili in relazione «ad ogni acquedotto, a' laghi, alle acque stagnanti, alle acque private ed anche alle piovane». Ciò li rendeva, in pratica, unici possessori delle macchine idrauliche destinate all'industria delle arti, nonché titolari indiscussi «de' mulini, de' trappeti, delle gualchiere e di qualunque ordigno ad acqua»⁸⁰.

Il riconoscimento, di fatto più che giuridico, del diritto esclusivo di proprietà sulle acque, comportava per consequenzialità logica l'attribuzione ai baroni di una serie di prerogative «derivate», come quella di edificare mulini o di tenere taverne, che si ripercuotevano con effetti devastanti nel settore più propriamente «economico», creando pericolosi squilibri. È evidente, dunque, come la tematica relativa alla materia delle acque rivestisse un'importanza considerevole: l'accertamento della natura e titolarità giuridica del diritto costituiva, per più di un verso, un fattore determinante ed assolutamente imprescindibile dell'economia «statale», che investiva molteplici settori della vita pubblica.

Senonché, la dottrina pressoché unanimemente considerava tali «potestà» dei feudatari come veri e propri *gravamina*.

Il Tapia⁸¹ indicava espressamente i casi e le modalità di esercizio di tali abusi dichiarando, tra l'altro, che i baroni «gravano [...] i vassalli, quando li costringono a macinare il grano nei loro mulini, proibendoli di macinarli in altri»⁸².

Più decisamente, Lorenzo Cervellino, configurava queste «potestà» baro-

molte delle regalie, come minori, comunicabili e quindi alienabili, le erano state da chi ne aveva la facoltà concesse, non poteva certamente giustificare in modo alcuno la esagerazione dell'uso e i larghissimi limiti che dava alla interpretazione del suo preteso diritto. La monarchia aveva arrogato la proprietà delle rive, dei fiumi pubblici e dei porti; i feudi erano troppo piccoli per avere mari, fiumi e porti: ma ci era l'acqua: non importava, se di pozzo, di fontana, di ruscello: e l'acqua divenne dunque proprietà del Barone, Conte o Marchese nei limiti del feudo, e questa proprietà si vide esercitata come nessun sovrano esercitò mai il suo diritto di regalia sui porti, sui fiumi, su le rive». N. SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia*, Napoli 1881.

⁸⁰ Cfr. D. WINSPEARE, *Storia degli abusi feudali*, Napoli 1883.

⁸¹ C. TAPIA, *Jus Regni*, op. cit., Libro VI, tit. XXVIII, p. 288 e ss.

⁸² Per la verità, egli poneva una distinzione, considerando assoluto l'abuso baronale solo quando non vi fosse una consuetudine o un privilegio espressamente attribuito al barone in tal senso; in caso contrario, come notava Giovan Vincenzo d'Anna, i vassalli potevano essere addirittura obbligati a servirsi del mulino baronale sul presupposto che avessero dato il loro consenso al divieto imposto dal barone. Invero, molte vertenze erano state decise dai Tribunali del Regno in questo senso, riconoscendosi la facoltà al barone di «proibire il vassallo che fuora del territorio ad un altro mulino volesse recarsi, quando per lo stesso prezzo e per la stessa qualità può macinare [...] nel mulino del barone».

nali come arbitrarie deroghe agli obblighi imposti dalle leggi a carico dei baroni ed a garanzia delle libertà dei vassalli. Riteneva infatti che si concretizzassero in esplicite contravvenzioni alle previsioni dettate dalle Prammatiche del 1466 del Re Ferdinando e del 1536 dell'imperatore Carlo V, i molti casi nei quali baroni ed utili padroni di terre «sogliono forzare li loro vassalli e proibire di cuocere il pane in altri forni, che nelli forni di essi baroni, con pigliarsene un certo che di pagamento per il *ius furni*. Come anco ordinano che il grano non lo macinino in altri Molini, che in quelli di essi Padroni; Molti similmente ordinano che le Olive similmente le trituro e macinino nelli loro trappeti e non affittino quelli d'altri; Proibiscono anco alcuni li loro Vassalli, e altri, che habitino nelle loro Terre, che non possano alloggiare passaggieri, e forastieri nelle loro case, e che li vassalli non tenghino in loro case Taverne, ò vero Osterie, e se alcuni le tengono, proibiscono che non ricevino detti forestieri, fino che siano piene le Taverne, ò Osterie di detti Baroni»⁸³. Né gli abusi si fermavano qui, perché i baroni proibivano altresì ai vassalli di far pascolare i loro animali in territori diversi da quelli di proprietà baronale, in modo tale da poter esigere la fida; né era consentito agli stessi di macellare le carni se non nei mattatoi baronali⁸⁴.

Insomma, a cento anni dall'emanazione della normativa carolina, i baroni «si permettevano inferire qualunque gravezza ai vassalli, arrogandosi finanche la facoltà di imporre loro de' tributi e di tenere come propria privata la vendita di merci, gli esercizi di manifattura...»⁸⁵. Rimaneva, quindi, sul piano puramente teorico il riconoscimento giuridico ai sudditi del Regno dei privilegi attribuiti con la prammatica del 1536: di fatto, l'esercizio di tali diritti restava ad essi precluso, essendo il barone l'unico titolare di concessioni in uso nel feudo. *Ius* di foresta e ghiande, scannaggio, erbaggio, servitù di pascolo e di acqua, di legna, di macina, di passaggio, spettavano pressoché ovunque al barone, che ne concedeva l'uso a terzi a caro prezzo.

La dottrina era unanime nel condannare tali abusi. Non era lecito che i baroni agissero contro la libertà dei sudditi, sfidando le leggi, tanto divine che umane e si invocava, perciò, l'applicazione di misure drastiche a carico dei contravventori.

In verità, il problema, avvertito e denunciato da tempo presso la dottrina più accreditata, investiva direttamente il dibattito sulla legalità costituzionale e sull'osservanza della norma giuridica. Si trattava di un problema an-

⁸³ L. CERVELLINO, *Diretione ovvero guida delle Università* con le annotazioni di L. Riccio, Napoli 1711.

⁸⁴ G. A. DE NIGRIS, *Capitula Regni*, Napoli 1547, pag. 76 e ss.

⁸⁵ L. BIANCHINI, *Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie*, a cura di L. DE ROSA, Napoli 1971, vol. III.

tico: la proverbiale saggezza del Re Alfonso aveva diagnosticato, una volta per tutte, la causa prima di ogni malessere sociale, affermando che «non sufficiente legem condere, eamque observari minime facere»⁸⁶. Ma il «male», pur individuato, non era stato sradicato ed, anzi, era più presente che mai durante le turbolenze del Regno del 1647-48. Inosservanza della norma scritta, arbitrio ed arroganza del baronaggio nei diversi settori della vita pubblica, avevano agito da spinta propulsiva nell'accendersi delle rivolte soprattutto nelle province. Non che fossero mancati programmi alternativi per evitare la crisi; ma si trattava, ancora una volta, di soluzioni legislative e, come tali, destinate a non sortire altro effetto se non il perpetuarsi dell'inosservanza normativa. In questa prospettiva, poteva apparire utopico e persino ingenuo il «pacchetto» di proposte presentate da Angelo Accito, un modesto avvocato di provincia⁸⁷, che denunciava lo strapotere del baronaggio, individuandone uno dei motivi principali della crisi in atto nella società. Nel documento, inviato al vicerè, Accito non trascurava di denunciare i «gravamina» commessi dai baroni a danno dei vassalli.

I feudatari, sia per ragioni di odio e antipatia personali, sia per istigazione di altri vassalli, carceravano i sudditi più invisibili, per motivi spesso futili, istruendo processi illegali contro di loro e facendoli giudicare dai propri ufficiali e governatori. L'illegalità era divenuta sistema, al punto che risultava snaturata la funzione stessa degli strumenti di garanzia processuale, applicati piuttosto come mezzi di perpetuazione dell'abuso. A fronte di tutto questo, appariva quanto mai necessario il ripristino della legalità, anche sul piano formale. Bisognava ristabilire le regole del diritto: i baroni non potevano assumere la duplice veste di accusatori e giudici, mentre si rendeva necessario un tipo di accertamento dei reati imputati ai vassalli, improntato alla più rigorosa trasparenza. Ma era soprattutto nel settore privatistico, dove il confine tra il lecito e l'illecito si presentava molto sottile e sfumato, che il baronaggio consumava più frequentemente i propri abusi, meno controllabili e, per questo, meno perseguibili. Non di rado, infatti, accadeva che alcune prestazioni imposte ai vassalli fossero legittimamente introdotte per via consuetudinaria o «pattizia», pur essendo considerate un abuso dalla legislazione ordinaria⁸⁸.

⁸⁶ ASN, *Segr. Vic.*, fs. 128; 30 agosto 1647.

⁸⁷ Originario di Francavilla Angitola, in Calabria Ultra, nell'agosto del 1647 in concomitanza con le insurrezioni popolari scoppiate in tutto il Regno di Napoli, inviava al vicerè una memoria nella quale esponeva quelle che, a suo avviso, dovevano considerarsi le cause del malessere sociale che aveva, a sua volta, prodotto lo scatenarsi delle rivolte.

⁸⁸ Era, ad esempio, considerato un abuso dal Freccia, dal De Franchis, dal Mastrillo ed altri l'imposizione del salario o erario alle università, mentre Paride del Pozzo e Antonio de Nigris ritenevano legittima siffatta imposizione. Nel tentativo di conciliare le opposte opinioni dei dottori, Prospero Caravita era giunto alla conclusione che pur non sussistendo tale obbligo

Contrariamente al testo della prammatica carolina, che vietava espressamente ai baroni di imporre nuove tasse ai vassalli, il Sacro Regio Consiglio presieduto da Vincenzo De Franchis⁸⁹ aveva riconosciuto legittimo, perché fondato su consuetudine, il diritto del Principe di Venosa di imporre tributi a quella università⁹⁰. Più in generale, la dottrina ammetteva che ciò che in un feudo era vietato dalla legge, poteva considerarsi lecito in un altro, per consuetudine o per privilegio⁹¹. Alcuni abusi, poi, non erano addirittura considerati tali dalle stesse costituzioni regie e venivano, anzi, riconosciuti come diritti di regalia, trasmessi legittimamente ai baroni con la giurisdizione del mero e misto imperio. Non per questo, comunque, i baroni avrebbero potuto abusarne: i vassalli, infatti, dovevano essere trattati da figli, più che da servi, anche quando le imposizioni fossero legittime e *secundum jus*, tant'è che in caso di contravvenzione a questo importantissimo principio, si attribuiva loro un vero e proprio *jus resistendae* contro il barone, regolarmente codificato e comprensivo finanche della facoltà di privare il feudatario della giurisdizione⁹².

In realtà, a dispetto delle previsioni legislative, nè scarse nè sibilline, i moti di Napoli e del Regno avevano evidenziato come i rimedi proposti risultassero, nei fatti, inattuabili e meramente ipotetici. Pertanto, più che proporsi come soluzione alle «calamitates Regni», dettata da ingenuità politica o incapacità di comprendere i problemi, l'invito di Angelo Accito a riaffermare con forza i «divieti» normativi contro gli abusi dei feudatari, appariva come un istintivo ed esasperato moto di ribellione. Niente sarebbe stato più semplice, eppure niente appariva più impraticabile, che «prohiberi omnibus Regni titulatis et Baronibus ne per semet ipsos [...] vel per alias interpositas personas, valeant mercantias facere armentorum, ovium, caprarum, porcorum et

a carico delle università per diritto comune, «ben possono per consuetudine essere obbligate a servire gratis» e nel caso in cui siano tenute a prestare l'erario o altro servizio personale, il barone dovrà osservare le consuetudini solite. Cfr. C. TAPIA, *Jus Regni*, op. cit., p. 288 e ss.

⁸⁹ V. DE FRANCHIS, *Decisiones Sacri Regii Consilii neapolitani*, Augustae Taurinorum 1628, decisio nr. LVI.

⁹⁰ Si erano prospettate in Consiglio due conclusioni differenti, che trovarono un equo contemperamento nella decisione finale: certamente il barone non aveva alcun diritto di imporre nuove tasse; tuttavia, in alcuni casi (e quello in esame vi rientrava) tale preteso diritto poteva considerarsi legittimamente acquistato e, quindi, esercitato dal feudatario, o in virtù di consuetudine o di prescrizione immemorabile.

⁹¹ C. TAPIA, op. cit.

⁹² Secondo il Tapia questa facoltà poteva esercitarsi in diversi modi, sicché l'espressione poteva avere una serie di significati diversi: «1) che è lecito al vassallo allontanarsi dal luogo del signore e trasferirsi in un altro; 2) che (il barone) viene privato del feudo; 3) che se i delitti non sono così gravi, può essere costretto a vendere il feudo; 4) che i vassalli, quando il barone dichiara di essere conservato nel dominio, possono chiedere che sia sottoposto a sindacato». Riconosceva, però, che solo due erano le ipotesi ritenute applicabili nel Regno: ossia che il barone fosse privato del vassallo o che potesse essere costretto a vendere il feudo.

aliorum minorum animalium, frumenti, ordei, vini, olei, lini, canapi, serici [...] et aliorum fructuum»⁹³.

La «ratio» del divieto non era certo dettata da preoccupazioni di ordine etico e teneva conto, invece, delle conseguenze, soprattutto economiche, ricollegabili all'esercizio del diritto proibitivo. È evidente che il riconoscimento al feudatario di potestà esclusive in ordine alle più rilevanti attività del feudo, avrebbe facilitato la creazione di una sorta di «monopolio» baronale, comprensivo non solo della facoltà di gestire ma, ancor più, del potere di determinare l'andamento del mercato. Non era affatto esagerata l'affermazione che «i prezzi delle macinature erano quasi per monopolio da essi regolati»⁹⁴.

Nè il monopolio feudale si limitava a queste sole attività, che pur costituivano la parte più cospicua delle risorse legate allo sfruttamento del territorio. Anche la pesca, infatti, «era stata sovente un diritto privativo dei baroni ne' mari che bagnavano il feudo; lo era stato sempre ne' laghi, ed anche fra quelle popolazioni che, costituite in isole in mezzo ai laghi stessi, non avevano oltre all'acqua altro mezzo di sostentamento»⁹⁵.

Ma i baroni abusavano anche di questo diritto, vietando la pesca persino nei fiumi pubblici, così come esercitavano un altro *gravamen* proibendo ai vassalli di andare a caccia nei boschi.

Secondo lo *ius commune* il diritto di caccia e di pesca doveva considerarsi consentito a chiunque. Tuttavia si riconosceva che, essendo la fonte di tale diritto nella regalia, lo stesso poteva essere sottoposto ad alcune limitazioni⁹⁶, benché fossero previste ampie garanzie per i sudditi⁹⁷.

⁹³ ASN, *Segr. Vic.*, fs. 128; 30 ago. 1647.

⁹⁴ Era divenuta prassi comune del baronaggio l'imposizione dei prezzi delle merci, come la destinazione delle stesse. La dottrina non mancava di sottolineare come «sogliono alcuni baroni affliggere i vassalli in vari modi, e con diversi pesi, e obblighi, e fra l'altro che li forzano a volere dipendere dal loro arbitrio nel vendere, comprare ò in qualche modo contrattare li loro beni, e negoziare ... e alle volte anco li forzano a volerli vendere ad essi a prezzi tassati da loro arbitrio». Cfr. L. CERVELLINO, *Diretione*, cit.

⁹⁵ D. WINSPEARE, *Storia*, cit., p. 41.

⁹⁶ E così, se il luogo di caccia o di pesca fosse stato di pertinenza della città, si riteneva opportuno regolamentarne lo svolgimento, per evitare una cattura indiscriminata dei volatili e dei pesci, che a lungo andare avrebbe potuto distruggere il patrimonio faunistico. In secondo luogo, caccia e pesca potevano essere vietate in alcune zone, riservate esclusivamente al diletto del Principe; il che era ammesso anche dallo *ius commune*. Infine, il barone poteva proibire la caccia o la pesca o limitarla ad alcuni mesi dell'anno allorché interessasse territori di sua privata proprietà. Insomma, si finiva col riconoscere che per un tempo determinato e per giusta causa, il barone poteva, con un editto non perpetuo, proibire tali attività. Secondo il Mastrillo, tuttavia, chi avesse fatto una tale proibizione avrebbe agito ingiustamente; di conseguenza la «vittima» di un siffatto divieto avrebbe potuto ottenere il risarcimento dei danni, tanto del danno emergente che del lucro cessante.

⁹⁷ Infatti, i baroni che avessero voluto esercitare il diritto proibitivo di caccia o di pesca, avrebbero dovuto dichiararlo pubblicamente, attraverso l'emanazione di appositi bandi, indi-

In realtà, la giurisprudenza si era espressa nel senso che solo l'acquiescenza dei vassalli avrebbe legittimato l'acquisto del diritto proibitivo per prescrizione da parte del feudatario. Ma la pratica dimostrava che difficilmente i vassalli venivano messi in condizione di poter manifestare la loro volontà e, così, difendersi dai soprusi dei signori. La vicenda del principe di Avellino metteva ben in luce come il baronaggio riuscisse a scavalcare le norme e a divenire titolare di diritti proibitivi, a dispetto delle stesse⁹⁸. Nei fatti, l'unica vera fonte di tali diritti rimaneva la prepotenza, come sostenevano gli avversari del Caracciolo. In Avellino, infatti, nè il Fisco esigeva in passato alcun dazio per l'uso delle acque, nè si era posto in vendita alcun compendio ad esso relativo, nè Crisostoma Carafa aveva acquistato mai alcun diritto di privativa sull'uso delle acque. D'altra parte, un esercizio esclusivo del diritto non avrebbe mai potuto trovare piena legittimazione, essendo *iure naturae* sottoposto ad una serie di limitazioni giuridicamente rilevanti, quali, ad esempio, il diritto dei vassalli di usare le acque per l'irrigazione dei campi. Il principio, etico ancor prima che giuridico, espresso con vigore dall'Altissimi⁹⁹, era stato ribadito anche dal reggente Rovito, nei commenti alle Prammatiche¹⁰⁰. La norma legislativa, poi, qualificava espressamente come atto di crudeltà il consentire che le acque venissero destinate ad usi diversi e superflui, piuttosto che a fronteggiare la siccità dei terreni e delle colture. In realtà, tutta la normativa vigente in ordine a tale tematica era ispirata ad un equo contemperamento delle contrapposte esigenze.

I vassalli potevano, senz'altro, servirsi delle acque «baronali» per far fronte alle esigenze della coltivazione e della produzione, riconosciute come prioritarie; ma tale facoltà non poteva certamente nè estendersi a tutte le ac-

cando i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. I vassalli, presa visione dei bandi, avrebbero potuto contro di essi proporre opposizione, con effetto interruttivo della prescrizione; ed in questo, appunto, consisteva la garanzia. Cfr. TAPIA, *Ius Regni*, cit., Libro VI, titolo XXVIII, pag. 288 e ss. «De gravaminibus vassallorum»; G. NOVARIO, *De gravaminibus vassallorum*, Venezia 1656.

⁹⁸ Stando alle accuse dei suoi avversari egli, «invidiando a quella Popolazione le beneficenze stesse della natura, e de' Sovrani, si ha formato delle acque un diritto proibitivo, non concedendone l'uso, se non a costo di gravissime prestazioni, imposte a' possessori de' fondi arcifini, obbligando i più deboli a pagare fino a venticinque ducati a moggio, nè mai meno di carlini venti esigendo da' più veggenti, quando gli ardori della canicola assetano i loro campi».

⁹⁹ Il concetto che i baroni non potessero proibire ai vassalli di fare uso delle acque per una migliore irrigazione delle colture si accompagnava all'altro, per il quale la proprietà, intesa come «dominium», delle montagne, delle acque e di quanto altro fosse di pertinenza del feudo, non rimaneva affatto esclusa o limitata da concessioni in uso di tali beni ai cittadini.

¹⁰⁰ Il Rovito si domandava se fosse lecito ai baroni denegare ai vassalli la facoltà di ottenere colture migliori attraverso divieti e limitazioni del diritto di irrigare i campi. Cfr. S. ROVITO, *Pragmaticae, edicta, decreta, regiaeque sanctiones regni neapolitani*, Neapoli 1654.

que fluenti nel territorio feudale, nè travalicare dagli scopi per i quali era stata concessa. A questo principio si richiamavano anche gli avvocati del principe Caracciolo, non senza precisare che, comunque, tale facoltà dovesse escludere quelle acque «le quali scorrono pe' canali di fabbrica», costruiti a spese del barone allo scopo di «alimentare i sette mulini, comprati col feudo. È evidente che simili argomentazioni risultassero del tutto capziose, dal momento che tutti i corsi d'acqua esistenti in Avellino erano stati deviati dai loro alvei naturali e convogliati dal barone nei canali fatti costruire a sue spese per servire ai suoi interessi¹⁰¹.

A che titolo gli avellinesi avrebbero potuto legittimamente usare di queste acque? Dopo aver evidenziato le incongruenze delle argomentazioni avversarie, gli avvocati della città si battevano perché fosse riconosciuto il carattere risarcitorio o riparatorio del diritto, attribuito ai cittadini a compensazione delle spoliazioni subite e dei danni sofferti per la costruzione e manutenzione dei canali artificiali. La pretesa natura dell'istituto, giustificava, per altro verso, anche il riconoscimento agli avellinesi della facoltà di costruire nuovi mulini, oltre quelli di proprietà del barone; nonché di avvalersi per qualunque uso delle acque dei fiumi, che scorressero per il territorio. Ciò non appariva in contrasto con l'atto di vendita del feudo, che attribuiva una tale facoltà al barone, poiché quest'ultima non restava esclusa o pregiudicata dal contemporaneo diritto riconosciuto ai primi: «Che ha egli a che fare cotesta facoltà del Barone col divieto, che si vuole introdurre a danno de' Cittadini? Innanzi egli a suo piacimento mille edifici nel suolo suo; costruiranno egualmente i Cittadini altri edifici ne' fondi propri, e così *jus suum cuique tribuetur*». Nè era necessario che tale diritto fosse limitato a quella sola zona territoriale nella quale le acque non alimentavano più le opere feudali, in modo tale che non ne restasse danneggiata l'«economia» del feudatario, poiché la *ratio* del divieto fatto ai cittadini in tal senso, al fine di evitare che ne restasse diminuita la portata delle acque destinate a servire alle esigenze baronali, era smentita dall'opinione comune, secondo la quale «l'acqua, che anima un molino, non resta nè punto nè poco diminuita, e può l'acqua stessa animarne anche cento, ed in conseguenza quando per la costruzione del nuovo molino non si diverta

¹⁰¹ Giustamente, dunque, gli avvocati della città osservavano che «se è giusto, che i cittadini si avvalgano delle acque, che scorrono per gli alvei naturali, è giusto altrettanto, ed ancor più per quelle, che scorrono pe' corsi manofatti, per un giusto compenso e della servitù, indotta arbitrariamente dal Barone ne' loro feudi, con aver deviate le acque da' loro corsi naturali, e delle inondazioni che soffrono ne' tempi di inverno, essendo i canali manofatti scoverti, e finalmente degl'incomodi, che soffrono, per le riattazioni, e ripurghi annuali de' canali stessi».

il corso delle acque, le quali animano i molini feudali, non si può allora vietare al Cittadino di avvalersi del suo diritto»¹⁰².

Il Caracciolo non poteva, quindi, pretendere dall'università alcun risarcimento in relazione alla facoltà dei cittadini di fare uso delle acque. Intanto, la demanialità delle stesse rendeva estremamente improbabile la legittima configurazione giuridica del danno; d'altra parte, il cd. «danno accidentale» o eventuale, derivante dal minor afflusso di persone che si sarebbero servite dei mulini baronali, non era risarcibile¹⁰³.

Nel tentativo di reprimere le frodi a danno delle università, i cui interessi venivano quotidianamente compromessi da uno smodato ed indebito arricchimento del feudatario, la Regia Camera della Sommara aveva sancito il divieto per i cittadini di rifornirsi di generi nelle osterie baronali: «per non incorrere nelle frodi, nella vendita di questi beni, a danno delle università e dei gabellieri, è fatto divieto ai cittadini di questa terra, in virtù del presente decreto, di acquistare beni nella taverna di detto ospizio, sotto la pena di un tari, da pagarsi inderogabilmente a beneficio di detta università»¹⁰⁴. Il provvedimento, tuttavia, non convinceva l'università avellinese, che rilevava, infatti, come essendo situate le due osterie baronali fuori della Città e vivendo molti cittadini nelle campagne vicine, se si fosse proibito a costoro di acquistare i prodotti nelle osterie baronali, si sarebbe finiti col gravarli di un ulteriore pregiudizio, costringendoli a venire fino in città per rifornirsi. E, d'altra parte, se si fosse consentito agli stessi di fare acquisti nelle osterie suddette, a che titolo si sarebbero esatte le gabelle solo da costoro, lasciando franchi i forestieri? Senza dubbio, la soluzione sarebbe stata iniqua, poiché, come essi osservavano giustamente, «il peso del pane è equilibrato sul prezzo de' grani,

¹⁰² ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 37, doc. A.

¹⁰³ «Ed in effetti, trattandosi di fiume pubblico, ed avendolo occupato lecitamente chi per primo abbia avuto il permesso dell'autorità superiore a cui spettava fare tale concessione, il danno è reale, risultando dalla diminuzione dell'acqua; invece trattandosi di danno accidentale e volontario, che risulta dal maggiore o minore afflusso di persone per la macina, secondo il diritto comune, questo (danno) non viene in considerazione, a meno che non si tratti di concessione relativa ad un fiume privato».

¹⁰⁴ La materia del contendere non era nuova e già in passato aveva dato luogo ad acce dispute. Il precedente più autorevole, richiamato in causa dai litiganti, aveva avuto come protagonisti l'Università di Caivano e Gio. Battista Ferraro. L'una pretendeva di esigere le gabelle sul consumo dei generi che si vendevano nell'osteria dell'altro, senza distinzione tra cittadini e forestieri, per il solo fatto del consumo; viceversa, il Ferraro riteneva di non dover corrispondere alcunché all'università, quanto meno per i generi venduti ai forestieri di passaggio, sui quali, giustamente, l'università non poteva rivendicare alcuna giurisdizione. La Regia Camera della Sommara, investita della controversia, aveva finito col dare ragione al Ferraro. Stabili, infatti, che trattandosi di imposte «civiche», i forestieri non dovessero essere gravati di tali tributi in terra ad essi straniera, dal momento che già ne sopportavano di simili nella loro patria.

e sulla gabella, che vi è imposta: lo stesso pane si vende a' Cittadini, ed a' forestieri, e ciascun pane è dello stesso peso, e si vende allo stesso prezzo. Come dunque si potrebbe esigere la gabella da' Cittadini, e farsi esenti li forestieri?». Pertanto, il decreto della Regia Camera andava disatteso ed, al più, corretto. Si sarebbe dovuto, semmai, prevedere «che gli Ostieri del Barone paghino le gabelle a proporzione dello smercio, che fanno, onde la Università non ne resti danneggiata»¹⁰⁵. Il principio della reciprocità avrebbe fatto, comunque, da correttivo alla iniquità (che in realtà si riteneva soltanto apparente) derivante dal fatto di imporre il dazio ai forestieri, già tassati per questo stesso motivo nella loro terra di origine.

5. Tinte e gualchiere

L'esame sulle due più importanti fonti di diritti giurisdizionali per la cui titolarità i litiganti spendevano le armi migliori in loro possesso, evidenzia come l'altro tema fondamentale della controversia, relativo alla natura ed alle qualità del diritto proibitivo¹⁰⁶, finisse molto spesso per diventare oggetto di confusione con i primi. Sebbene formalmente distinti, diritti giurisdizionali e privative si ritrovavano spesso, nei fatti, in concomitanza tra loro a servire indifferentemente alle stesse esigenze.

I diritti giurisdizionali venivano attribuiti al feudatario in quanto intermediario tra i vassalli ed il sovrano, «allo scopo di fornirli dei mezzi necessari per il mantenimento del proprio decoro e degli impegni che lo legavano al re»¹⁰⁷ e come segno tangibile di riconoscenza per questo legame; viceversa, i diritti proibitivi erano speciali attribuzioni di vassallaggio¹⁰⁸. Gli uni e gli altri, comunque, avevano carattere prevalentemente fiscale e costituivano una delle più rilevanti fonti di entrata, sia per le università che per i baroni.

¹⁰⁵ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 68, doc. A.

¹⁰⁶ Sull'origine dei diritti proibitivi e sulla loro classificazione, cfr. A. MASCÌ, *Esame politico legale dei diritti e delle prerogative dei baroni nel regno di Napoli*, Napoli 1792.

¹⁰⁷ R. TRIFONE, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle province napoletane*, Società Editrice Libreria, Milano 1909, pag. 179.

¹⁰⁸ La Commissione feudale poneva una netta distinzione tra gli uni e le altre, così come distingueva le privative stabilite a favore delle università per provvedere ai pubblici bisogni, dai diritti proibitivi feudali. Questi ultimi potevano essere costituiti a favore dei baroni solo per espressa concessione del sovrano, in deroga alle libertà civili dei vassalli; viceversa, le privative a favore delle università venivano istituite per volontà degli stessi cittadini sul presupposto della pubblica utilità. Identici gli effetti che ne discendevano, sebbene ne fosse diversa la causa, tanto che nel primo caso l'istituto era valutato negativamente e ritenuto in contrasto con il diritto naturale, laddove, invece, nel secondo caso veniva soprattutto evidenziato il vantaggio sociale.

Mentre era ritenuta legittima l'istituzione dei primi, di cui, tutt'al più, venivano messi in discussione la titolarità ed i limiti dell'esercizio, non altrettanto pacifico era il riconoscimento della giuridicità del cd. diritto di privata. Molti autori lo ritenevano, anzi, «una servitù, che s'impone ad un Popolo» ed era per questo motivo che «il diritto [...] di imporre cotesta servitù non può essere in mano de' privati [...]». Soltanto al sovrano, in quanto protettore e garante di tutti i diritti presenti nella società, poteva essere riconosciuta l'autorità di stabilire diritti proibitivi nell'interesse stesso della società, affidata alle sue cure. Poiché l'uomo, infatti, non vive da solo ed i suoi interessi particolari sono indissolubilmente legati a quelli della società in cui vive e, più in generale, a quelli dello Stato e della società universale di tutti gli uomini, bisogna riconoscere che in capo ad ogni individuo vi sono non soltanto diritti, ma anche doveri. Ed essendo ogni individuo a carico della società, ognuno è tenuto e può essere obbligato anche coattivamente a prestare il proprio contributo per il sostentamento ed il miglioramento generale. Ognuno può e deve «il più e meglio che possa [...] accrescere colle sue industrie la somma della felicità pubblica, e le ricchezze della nazione. Qualunque convenzione, dunque, colla quale si defraudasse lo Stato da questo diritto, sarebbe una convenzione nulla, ed inefficace»¹⁰⁹.

Attraverso l'enunciazione dei fondamenti dottrinari della disciplina statale, gli avvocati avellinesi intendevano introdurre il tema della «libertà delle manifatture», strettamente legato al dibattito sui diritti proibitivi e giurisdizionali, che proprio a proposito del lanificio avellinese trovava speciale occasione di manifestarsi in tutte le sue sfumature.

Riaffermando, ancora una volta, con forza il principio dell'utilità sociale del diritto proibitivo, da imporsi e regolarsi esclusivamente per servire ai fini della collettività, l'università ricorreva ad acuti argomenti di logica giuridica per dimostrare l'infondatezza della pretesa baronale di imporre ai cittadini restrizioni e pesanti limitazioni al diritto di «tingere, gualcare e cartonare i panni».

Si trattava, anche in questo caso, di un diritto che il barone esercitava in modo totalizzante in un settore, tra l'altro, dei più redditizi.

L'arte della lana era stata introdotta in Avellino da Marino Caracciolo, primo principe della città, ma fu il principe Camillo che nel 1604, in occasione della stipula dei nuovi regolamenti, configurò uno *jus prohibendi* sul lanificio. I nuovi statuti, redatti il 24 giugno 1604, approvati dall'università avellinese con delibera del 28 luglio successivo, provvisti di Regio assenso del Collaterale il 9 maggio 1607 e, quindi, stipulati con atto pubblico del 15 ago-

¹⁰⁹ ASN, *Att.Div.*, fs. 291, f. 60-61, doc. A.

sto 1610 per Nr. Annibale de Surdis di Avellino¹¹⁰ stabilivano, in undici capi, le regole di organizzazione del lanificio, la qualità della produzione, le modalità di lavorazione e di smercio, i diritti ed obblighi dei mercanti, l'entità dei dazi dovuti¹¹¹.

¹¹⁰ Cfr. SCANDONE, *Storia*, cit., p. 350 ss.

¹¹¹ Si riporta qui il testo del documento nr. 73, pubblicato da Scandone in appendice al III volume della sua opera cit.: «1604, giugno, 24 - (Statuti dell'Arte della Lana in Avellino) *Primo* Acciocché l'arte della Lana sia ben regolata e mantenuta, e sempre più avvantaggiata, si è stabilito prevederla di consule, il quale deve eligersi dalli mercatanti della detta A.d.L. in ogni due anni; li quali mercanti per detto consule si devono tutti unire in casa del delegato [N.d.A.: era il giudice che, per delega del principe, si occupava della risoluzione di tutte le controversie civili e penali degli iscritti all'A.d.L.] pro tempore dell'Arte, ed ivi congregati a voti segreti eligeranno due persone del loro ceto, che saranno proposte dal sindaco pro tempore ed il Principe deve eligere una di dette due persone, quella che stimerà più capace, e conferma per console di detta Arte, il quale dev'essere da mercanti riconosciuto per tale, e deve con diligenza badare al mantenimento e buon governo dell'A. suddetta, e deve sapere tutti li rimedi per riparare li danni dell'A.: 1) deve osservare se li piluzzi strafini si fanno di quaranta portate, ed ogni portata dev'essere di quaranta fili; e li piluzzi fini di trentaquattro portate, ed i frisi di ventisei portate; e se troverà che detti panni non si sono fatti secondo il detto numero di portate e fili, deve condannare il mercante alla pena di ducati sei per ogni panno, e deve far carcerare li tessitori; ed alla stessa pena di ducati sei deve condannare il mercante che facesse panni strafini con lana di Terralavoro, di agnelli o di lana miscata, essendosi stabilito di fare detti strafini di sola lana di Puglia; 2) deve vedere se il panno viene difettoso per colpa dei tessitori, o dei purgatori, o de' baricatori, o de' cardatori, o de' azzimatori, o di spannettori, o di soppressori, o di qualunque altro artefice, e, trovandolo tale, deve condannare l'Artefici, che teneno colpa, alla rifazione de' danni a favore del mercante; 3) li panni si devono scardare ed azzimare tre volte; cioè due volte avanti ed una dietro; e ritrovando il detto consule panni che sono stati meno delle tre volte scardati ed azzimati, farà carcerare scardatori ed azzimatori, che così han fatto; 4) deve fare purgare, varcare, tingere, e spannettare li panni secondo la successione et priorità di chi l'ha portati prima; 5) con tutta diligenza deve invigilare per la buona tuntura de' panni, osservando attentamente la qualità dell'innico, del guado [N.d.A.: erba, che dà alle stoffe il colore azzurro], e di tutti li altri colori, con tenere le mostre delli saggi conservate; e la stessa diligenza deve tenere per la purgatura, barcatura, e soppressione de' panni, e se li artisti o li affittatori mancano di adempiere li coloriti secondo le dette mostre, e secondo le regole dell'Arte, deve astringerli a rifare li danni a chi li avrà patiti; 6) deve il consule ogni giorno andare a vedere la soppressa, e mercare li panni con li merchi de plombo; e perciò se li devono consegnare quattro sigilli, delli quali due devono essere grandi e due piccoli; e due di essi, cioè uno grande et uno picciuolo, deve darceli il Principe coll'impressa di sua famiglia, e li altri due deve darceli la città con l'impressa sua. Colli sigilli grandi deve marcare tutti li panni strafini buoni, mercando da una parte col merco del Principe, dall'altra col merco della Città; e colli merchi piccioli deve mercare tutti li panni fini frisi, e li altri strafini, a li quali vi è difetto; 7) deve mantenere la lista di tutti li mercanti [N.d.A.: matricola] e specialmente de' tessitori, li quali in ogni domenica dovranno rivelare li panni che ognuno ha fatti nella settimana finita; e quando detti tessitori mancassero di fare la detta rivela, o pure rivelassero il falso, deve il consule carcerarli e levarli dall'Arte per emenda degli altri; 8) deve spesso riconoscere i cartoni della soppressa, se sono buoni; e trovando detti cartoni passati de oglio, o altro difetto, li facci bruciare, come pure avverta a fare bene ammolare le forbici per azzimare; 9) deve invigilare acciò non manchino li cardati, e perciò deve far rinnovare li bandi, che si fanno in Avellino, non si possano vendere fuori, se prima non si siano provvisti tutti li mercanti a prezzo giusto, da tassarsi da esso consule; 10) deve finalmente in-

Nel 1692, sotto il principato di Marino III, i capitoli furono rinnovati, per essere meglio adattati alle nuove esigenze della produzione. Infatti, il la-

vigilare in tutte quelle cose, che perfezionano ed accreditano l'A.d.L.; et in quelle cose, che incontreranno dubbio, dovrà consigliarsi e regolarsi col detto delegato; e quando questo non bastasse, per lo stabilimento di qualche caso nuovo chiamerà il parlamento di tutti li mercanti, con l'intervento del sindaco, e lo proporrà e si eseguirà quello che resta concluso in detto parlamento. *Secondo* Si è stabilito che per ogni panno, composto di due pezze, si deve pagare da' mercanti al d. console grana otto, che servono per il suo salario e per le sue spese del plombo per li merchi de' panni. *Terzo* Si è stabilito che non possono li mercanti mandare li panni fuori della città di Avellino senza li detti merchi de plombo e chi fa il contrario perde li panni. *Quarto* Si è stabilito che li mercanti che saranno affittatori del purgo, o delle tente, o delle sopresse, non possono essere eletti per console senza licenza del Principe, e dell'A.d.L. *Quinto* li mercanti non possono mandare a purgare, varcare, tingere e sopprimere li panni in altri paesi e luoghi convicini, fuorché negli edifici del detto Principe, siti in Avellino e nella terra di Atripalda sotto la pena della perdita de' panni per chi avrà l'ardire di contravenire, et altre pene contenute nelli banni affissi per la città ne' luoghi soliti et consueti. *Sesto* Per purgatura di ciascun panno strafino e fino della lunghezza de canne sedici, che per lo passato si è pagato carlini quattro e mezzo, si è stabilito da ora *in perpetuum* pagare carlini quattro a beneficio di detto Principe e della sua Camera Principale; e la spesa del sapone, fuoco e lavoratori sia a conto, come per lo passato, del mercante; e per ogni panno fino della stessa larghezza si devono pagare dal mercante carlini tre, e la spesa come sopra. *Settimo* Per varcatura di ogni panno strafino e fino, che prima si è pagato carlini diecinnove, si è stabilito da ora *in perpetuum* pagarsi dal mercante carlini diecisette a beneficio della Camera Principale, e la spesa del fuoco, sapone e barcatore come sopra; e per varcatura d'ogni panno friso si è stabilito pagarsi carlini otto, come si è pagato per lo passato, fuori la detta spesa. *Ottavo* Per la soppressatura di qualunque panno della detta lunghezza, si è stabilito di pagare, secondo è stato solito, carlini due alla detta Camera Principale e la spesa del fuoco e delli soppressatori. *Nono* il Principe deve mettere li cartoni per le dette sopresse a soddisfazione dell'Arte; la tiratura per tirare e spannere li panni, ed il tavolato per asciucare le lane, ed ancora le forbici per azzimare li panni, senza esigere dazio alcuno. *Decimo* se mai li panni si facciano di maggior lunghezza di quella di canne sedici, come sopra, allora se devono crescere li datii del purgo, della barchiera, della soppressatura *pro rata* di detta lunghezza, la quale si deve misurare dopo usciti li panni dalla detta barchiera. *Undecimo* Per la tintura de' panni a innico e guado si è stabilito pagarsi quello stesso datio, che in passato si è pagato, secondo la varietà e qualità de' colori, colla regola de' saggi; ed a questa stessa regola si deve stare in appresso e si dovranno pagare quelli stessi datii, che nella tabella de' saggi sotto le mostre saranno notate. E per ultimo si è stabilito che li mercanti non sono tenuti a pagare datio alcuno dove non entra innico, o guado, non ostante che in passato si siano pagati li datii corrispondenti anche per questi colori, intendendo il Principe donarli ora, finché li piace, per l'aumento di detta Arte; e con ciò non si intende inferito pregiudizio alcuno a' suoi dritti e concessioni feudali, quali restano nel pieno loro vigore». Nel 1692, sotto il principato di Marino III, i capitoli furono rinnovati, anche per essere meglio adattati alle nuove esigenze della produzione. Infatti, il lanificio si era incrementato, e l'attività notevolmente accresciuta, anche grazie all'introduzione in città del «lavoro dei panni ad uso di Siena, di Padua, e saie di Venezia [...] saie imperiali e saiette ad uso di Milano e della Costa», che richiedeva attrezzature più moderne per un prodotto meglio rifinito. Intorno al lanificio di Avellino gravitavano diversi e rilevanti interessi, che richiesero un'opportuna regolamentazione dei vari aspetti inerenti all'arte laniera. Fu necessario istituire, in primo luogo, un Consolato dell'Arte della Lana, formato da rappresentanti dei mercanti, col compito di vigilare sui modi di produzione e sulla qualità del prodotto, e fu prevista la regolare iscrizione dei lavoratori nell'apposita matricola. Al principe era riservato il monopolio di tutti gli edifici ed i macchinari impiegati nelle varie fasi della lavorazione, che non appariva, allora, gravoso né ai

nificio si era incrementato, e l'attività notevolmente accresciuta, anche grazie all'introduzione in città del «lavoro dei panni ad uso di Siena, di Padua, e saie di Venezia [...] saie imperiali e saiette ad uso di Milano e della Costa», che richiedeva attrezzature più moderne per un prodotto meglio rifinito.

Intorno al lanificio di Avellino gravitavano diversi e rilevanti interessi, che richiesero un'opportuna regolamentazione dei vari aspetti inerenti all'arte laniera. Fu necessario istituire, in primo luogo, un Consolato dell'Arte della Lana, formato da rappresentanti dei mercanti, col compito di vigilare sui modi di produzione e sulla qualità del prodotto, e fu prevista la regolare iscrizione dei lavoratori nell'apposita matricola. Al principe era riservato il monopolio di tutti gli edifici ed i macchinari impiegati nelle varie fasi della lavorazione, che non appariva, allora, gravoso né ai mercanti né ai cittadini ed era, anzi, considerato un giusto corrispettivo alle spese affrontate dalla Camera Principale per sostegno dell'attività manifatturiera. In effetti, tutto ciò che necessitava per mandare avanti le fabbriche era apprestato dal feudatario «senza esigerne menomo dazio, o compenso, pagandosi da mercanti la sola spesa degli operarij». Marino III costruì, infatti, nuovi edifici portando a sei il numero delle gualchiere; potenziò il regime delle acque da impiegare nel lanificio; trasferì dalla vicina Atripalda la soppressa a fuoco e il magazzino delle tinture; introdusse la soppressa a freddo, che costruì e mantenne a sue spese; accrebbe da dieci a ventiquattro il numero dei «tiratori» impiegati nell'asciugatura e stiratura dei panni.

La riforma più importante riguardò, comunque, l'istituzione di una speciale giurisdizione delegata nella materia interessante il lanificio¹¹².

Vennero stabilite altresì norme protezionistiche a favore della produzione e del lanificio, per il cui buon funzionamento il feudatario non si era risparmiato di impiegare capitali ed energie: divieto di tingere i panni fuori degli edifici baronali, divieto di acquistare panni forestieri se non in mancanza di quelli prodotti nello Stato e previa autorizzazione del giudice delegato e del console. Era espressamente vietato portare altrove i panni per farli «tingere, gualcare, espurgare, e cartonare...», con minaccia di pene severissime per i contravventori e, a scanso di equivoci, si precisava la portata di tale di-

mercanti né ai cittadini ed era, anzi, considerato un giusto corrispettivo alle spese affrontate dalla Camera Principale.

¹¹² Gli statuti prevedevano la nomina di un giudice Delegato dal feudatario a conoscere delle cause civili e penali insorgenti tra negozianti e lavoratori, a cui era concessa «ampia facoltà di conoscere e giudicare tutte le cause civili e criminali e miste, così delli consoli, come di tutte altre persone, che fanno, o fanno fare, qualsivogliano lavori di lana, come mercanti, tessitori, varcatori, azzimatori, scardatori, fricatori, purgatori, riversatori, soppressatori, tintori, filèe ed altri in qualunque modo lavoranti».

vieto, consistente nel: «non potersi mai nè introdurre, nè vendere colà un palmo di panno forestiero, se prima non si fossero venduti i panni paesani».

Nel perseguire i propri interessi, il barone rendeva un'indubbia utilità anche ai mercanti avellinesi, col creare una sorta di «marchio di qualità» che avrebbe fatto apprezzare il lanificio di Avellino in tutto il Regno. Il prodotto finito sintetizzava, anche nell'etichetta, questa felice cooperazione tra feudatario, città e ceti dei commercianti: infatti, ad ogni pezza terminata veniva apposto un sigillo, recante, da un lato, lo stemma del Principe e, dall'altro, quello della municipalità, che garantiva la provenienza e la qualità del tessuto. Si instaurava, quindi, una sorta di alleanza tra barone e ceto mercantile, destinata ad alimentare vicendevolmente le energie finanziarie di entrambi e si sanciva ufficialmente la nascita del monopolio.

Ciò nonostante, le lacerazioni presenti nella società misero, più di una volta, in crisi la sopravvivenza degli statuti. Nel 1777 fu necessario rinnovare il *pactum* concluso dal barone con l'università ed i negozianti di panni, poiché l'acquiescenza degli avellinesi per tali «scandalose gravezze» imposte dal barone a titolo di esazioni doganali era venuta meno. Verosimilmente, il ceto dei mercanti aveva tentato, nel corso degli anni, di rompere a proprio vantaggio il monopolio commerciale esplicitato con gli statuti del '92. Ma il tentativo effettuato dal feudatario, di ripristinare l'osservanza degli statuti, compromessa da sempre più frequenti contravvenzioni, mise in moto un meccanismo inarrestabile e dagli esiti tutt'altro che favorevoli al suo autore. Egli aveva fatto presentare, alcuni mesi prima, ad un gruppo di commercianti «amici» una nuova supplica, con la quale si implorava l'intervento e la protezione del feudatario a vantaggio dell'Arte medesima. Il 24 novembre 1776 era stato stipulato e sottoscritto l'atto che li conteneva¹¹³; tre giorni dopo, il 27 novembre, i capitoli con i quali Città e mercanti chiedevano al principe un ribasso delle prestazioni esatte dalla Camera Principale venivano ratificati a Napoli da Francesco Marino. Il documento, discusso ed approvato da un Parlamento compiacente, veniva quindi inoltrato alla Regia Camera per ottenere

¹¹³ Firmatari del documento erano don Bartolomeo Rossi, incaricato del principe Francesco Marino; don Giacomo Rossi, don Bartolomeo Barrecchia ed il notaio don Luigi Luciano, rispettivamente sindaco ed eletti della città; i negozianti dell'Arte della Lana che rispondevano ai nomi di: Nicola Antolini, Alessio Bonerba, Modestino e Sabino Carulli, Saverio Cesa, Gaspare e Tommaso Cucciniello, Antonio Curto, Aniello, Andrea e Antonio D'Amore, Nicola de' Conciliis, in qualità di deputato, Agostino e Domenico Della Bruna, Modestino Di Sessa, Domenico Galasso, i deputati Lorenzo, Modestino e Nicola Genovese, Pietro e Francesco Guadagno, Domenico e Antonio Guarino, Bartolomeo e Sabato Guerriero, Giovanni Iandolo, Michele Iannaccone, Modestino Iandolo, Modestino, Luciano, Carmine e Nicola Imbimbo, Pasquale Pagano, Giuseppe Pagnotta, Tommaso Pepe, Domenico Rizzo, Domenico Rocca, Giuseppe Sarchioto, Costantino Spagnuolo, Antonio Sperandio, Carmine Tango, Domenico Tino, Pasquale Verlingieri.

il cd. «decreto di spediencia», ossia la ratifica in forma esecutiva. A questo punto, l'*iter* rischiò di bloccarsi, perché la Real Camera di S. Chiara, richiesta di dare il suo assenso, deferì al Tribunale della Regia Camera della Sommaria l'esame sull'esistenza delle condizioni per dare l'assenso. Si aprì un contenzioso che, comunque, ebbe durata molto breve, poiché l'Avvocato fiscale, esaminati i vari atti, espresse il suo parere favorevole alla concessione del Regio assenso, condizionandolo alla salvezza dei diritti del Fisco in ordine alla ostensione del titolo del diritto proibitivo del feudatario¹¹⁴.

Il principe ebbe ragione ed all'Avvocato Fiscale non rimase altra scelta che piegarsi a quella espressa dal Tribunale e mutare così la motivazione del suo parere: «Fiscus remittit se juxta decretum per Regiam Cameram interpositum, nec aliter, nec alio modo».

Il 17 luglio 1777 la Real Camera di S. Chiara concedeva l'assenso ai nuovi statuti dell'Arte della Lana. Il Tribunale non aveva perso tempo nell'esame della questione, allorchando aveva ritenuto di emanare il provvedimento richiesto in via di urgenza, senza prendere visione delle contrarie istanze e delle ragioni *ex adverso* proposte dal Fisco, per l'accertamento del preteso diritto proibitivo del feudatario. In altri termini, aveva deciso in senso favorevole al feudatario sulla domanda proposta in via d'urgenza (o, come diremmo oggi, «sospensivamente»), riconoscendo il ricorrere di tale presupposto, senza però entrare nel merito, che si sarebbe deciso separatamente¹¹⁵.

Apertosi il contenzioso col principe per gli abusi feudali, la città di Avellino richiamava a suo vantaggio la pregressa vicenda al fine di contestare al principe la mancanza di titolo. Si premurava, quindi, di dimostrare l'assurdità delle pretese avanzate dal feudatario anche ricorrendo ad argomentazioni logiche.

Nel clima sempre più dichiaratamente antifeudale, che pervadeva la società al tramonto dell'*Ancien Régime*, appariva certamente anacronistico che il barone difendesse il suo preteso diritto proibitivo, configurandolo come diritto feudale. Conseguentemente, i suoi avvocati ricorrevano ad una *fictione juris*, coniato la figura del «diritto proibitivo convenzionale». Dal momento

¹¹⁴ Il Tribunale, tuttavia, ritenne inopportuna la riserva, accogliendo la tesi, prospettata dagli avvocati del principe, che essa si ponesse in intima contraddizione con l'istanza stessa «per apparire de' contratti precedenti tra 'l Principe, l'Università, ed i Negozianti dell'arte della lana avvalorati tutti di Regio Assenso, di non ripetersi altronde tale titolo proibitivo, che dalle convenzioni stesse». Ragion per cui, «o il convenuto dovea escluderli, o rispettarli anche questa parte, che a fronte del massimo vantaggio della Popolazione era da reputarsi la più giusta, la più savia».

¹¹⁵ Di tutti questi atti, poi, non si era conservata traccia, poiché con la morte del notaio, che li aveva protocollati, era sparito anche il fascicolo che li conteneva.

che non aveva alcun senso sostenere la natura feudale di un diritto che non poteva più fregiarsi di tale attributo, essi ne sostenevano la natura pattizia e, quindi, derogatoria. Ciò consentiva loro di affermare che tra feudatario ed università si era convenuto con apposito patto, accettato e sottoscritto da entrambi i contraenti pienamente consapevoli della deroga, di attribuire al barone la titolarità esclusiva della giurisdizione avente ad oggetto il lanificio, con le connesse arti del tingere e gualcare; e si era inteso che tale ufficio egli esercitasse nell'interesse di tutta la collettività.

Anche i supremi tribunali del Regno avevano riconosciuto valido il principio della convenzionalità del diritto proibitivo, dando ragione al feudatario. Sicché, la questione relativa alla titolarità della giurisdizione sul lanificio, con annesse tinte e gualchiere, non aveva più ragione di esistere.

L'indirizzo giurisprudenziale prevalente confermava tale assunto: infatti, se la Real Camera di S. Chiara non avesse ritenuto la convenzione equa e vantaggiosa per la popolazione di Avellino non l'avrebbe provvista di assenso. Il che, visto da altra prospettiva, equivaleva a dire che «vederla ammessa a pieni voti non renuente il Fiscale, vederla seguita da Regio Assenso sveglia l'idea più certa della sua perfetta convenienza a' dritti de' transigenti». Il ragionamento aveva una logica addirittura lapalissiana e non faceva una piega. È evidente, però, che una convenzione di questo tipo assomigliasse, più che altro, ad un patto leonino; ed infatti gli avvocati della città non accettavano l'artificiosa argomentazione eccependo, tra l'altro, la disparità dei contraenti. Quale eguaglianza si poteva immaginare «tra 'l forte, ed il debole, tra un, che ha in mano la giurisdizione, e colui, che ne soffre la sferza?». Era, ancora una volta, sul terreno fertile del giusnaturalismo che gli avvocati di Avellino trovavano efficaci argomentazioni per contrastare le pretese avversarie. Invero la libertà naturale dei cittadini non poteva andare soggetta ad alcuna limitazione, se non a quelle derivanti dalla legge. Conseguentemente, solo il sovrano, in quanto titolare della potestà legislativa, avrebbe potuto stabilirvi dei limiti ricorrendo particolari e giustificati motivi. Qualunque patto stipulato in deroga al principio della naturale libertà dei Cittadini «offende(va) la Regalia» e avrebbe dovuto, pertanto, essere considerato *tamquam non esset*¹¹⁶.

A questo proposito la Città ricordava il precedente, nel quale si era trovata coinvolta in passato contro il Principe di Cerreto, sempre per l'abolizione del diritto proibitivo analogo. Ora, però, il caso era più grave e la mu-

¹¹⁶ A parte ogni altra considerazione, se si fosse consentito di derogare al principio si sarebbe aperta la strada all'abuso e, come rilevavano gli avvocati della città, «quando questa strada si aprisse, qual vasto campo non si aprirebbe a' Baroni a poter liberamente introdurre de' diritti proibitivi di ogni specie a danno delle Popolazioni, ed in frode dell'autorità Sovrana?»

nicipalità avellinese necessitava di protezione ancora maggiore, perché il feudatario, a differenza di quello di Cerreto, attentava a corpi che erano, non già feudali ma burgensatici. Inoltre, il diritto proibitivo, che si esercitava in Cerreto, era assistito e regolato da ben quattro transazioni, provviste di Regio assenso, mentre per Avellino vi era solo il «decreto di spediencia», ottenuto, per di più, dal barone in via d'urgenza e senza cautela alcuna delle ragioni dell'*universitas*.

A fronte delle proteste presentate dalla città, i legali del principe negavano, naturalmente, ogni addebito evidenziando come fossero i soliti facinorosi avversari del Caracciolo a lamentarsi dello stato delle cose in Avellino, ed in particolare del lanificio, mentre «del ceto de' fabbricanti non è buttato nel processo procura, o istanza; e ciò non pertanto è costretto il Principe di difendersi da quei nemici, che non ha...». Era mai credibile che avessero ricriminazioni da fare proprio i negozianti di panni, quando la loro categoria aveva ricevuto i maggiori benefici dai Principi di Avellino? Nessuno, infatti, poteva disconoscere che fosse dovuta all'esclusiva liberalità e munificenza dei Caracciolo l'istituzione della manifattura delle lane e dei panni. Nè essi avevano chiamato alcuno a contribuire alle ingenti spese che l'operazione aveva comportato, i cui costi non si limitavano, ovviamente, alle sole spese di edificazione delle fabbriche «atte a purgare, gualcare, tingere i panni, e far quanto altro arte sì complicata esige per la perfezione de' lavori», ma investivano gli oneri, non meno pesanti, di una gestione che si preoccupava, persino, di pagare artigiani forestieri affinché addestrassero la gente del luogo ad un mestiere completamente ignorato fino ad allora¹¹⁷.

È evidente, anche da questi elementi, il ruolo svolto dal lanificio nell'economia del feudo. Era stato merito dei Caracciolo, che non avevano badato a spese nell'abbellirne e migliorarne le fabbriche, se in soli settant'anni, l'industria laniera avellinese era divenuta così fiorente. La qualità delle lane che vi si producevano era ottima e ciò, naturalmente, concorreva ad accrescere le fortune del lanificio, incrementando le rendite feudali dello stato. Per rendersi conto dell'importanza che per i Caracciolo rivestiva l'industria manifatturiera avellinese, basti pensare che essi preferirono sacrificare le analoghe attività esistenti in Atripalda e Sanseverino pur di migliorare i servizi nelle fabbriche di Avellino, nelle quali investirono ogni risorsa.

Non bisogna, comunque, trascurare, anche per la varietà dei suggerimenti e l'uso pregevole della tecnica difensiva, gli altri *argumenta* usati in subordine dagli avvocati del principe per acclarare le ragioni del loro cliente. All'eccezione degli avversari, secondo la quale gli atti amministrativi comple-

¹¹⁷ Cfr. C. BELLI, *Il patrimonio*, cit.

mentari alla transazione (nullaosta del Fisco e regio assenso del Collaterale) non essendo più esistenti non potevano formar prova, essi ribattevano con consumato virtuosismo che «nello sperimento de' dritti de' privati l'atto di transazione è insuperabile per qualunque lesione si scopra». La legge «dando ad ognuno la libera disposizione de' beni suoi, non richiede altra solennità nelle transazioni, che l'atto del transigere»; onde in presenza dei requisiti richiesti per il suo perfezionamento, la stessa si sarebbe validamente formata e tale sarebbe rimasta sempre¹¹⁸.

Nè detta transazione poteva considerarsi nulla o inefficace per essere il suo oggetto un diritto indisponibile da chicchessia, quale la libertà civile, dal momento che nessuno avrebbe potuto sostenere che oggetto di tale transazione fosse stata, appunto, la libertà civile: infatti, «il diritto privativo delle gualchiere, o altre macchine per lo lanificio attiene alla libertà dell'industrioso, che è una facoltà non naturale, ma civile». Con effetti addirittura paradossali, si giungeva ad affermare che tutto ciò che riguardava l'industria non aveva alcuna attinenza con i diritti naturali; pertanto, la disposizione di tali facoltà non attentava minimamente alla libertà civile, a meno di non voler considerare quest'ultima [...] diritto artificiale!

Comunque, per gli avvocati dei Caracciolo la questione del lanificio e dell'origine del presunto diritto proibitivo andava prospettata e risolta in modo molto più sbrigativo, senza alcuna necessità di ricorrere ad artificiose e pedanti disquisizioni. Il principe si era semplicemente avvantaggiato dei doni che la natura aveva attribuito ad Avellino, sfruttando le acque e destinandole ad alimentare un'industria, fino ad allora sconosciuta; aveva coinvolto nel suo disegno gli avellinesi, che trovarono il progetto molto vantaggioso e decisero di aderirvi, sicché allo stesso fu data esecuzione¹¹⁹. E dal momento che stima-

¹¹⁸ Oltre al requisito della volontà privata, negli atti di disposizione dei diritti pubblici o civici, si rendeva indispensabile anche l'assenso regio. Ciò avveniva a fini di controllo, poiché nessuna legge attribuiva agli amministratori di una università la libera disposizione dei beni universali, nè agli abitanti di una città la libera disposizione della volontà degli abitanti che loro succedono. Ma, una volta in presenza dei requisiti richiesti, la transazione doveva ritenersi conclusa, sicché tanto i soggetti che l'avessero stipulata, quanto i loro successori ed aventi causa a titolo particolare, sarebbero rimasti vincolati alla più stretta osservanza. Per la maggioranza della dottrina, quanto agli effetti che ne discendono ed all'efficacia vincolante dell'atto posto in essere, nessuna differenza si osserverebbe tra un atto privato ed un atto pubblico, poiché se un privato «non può rifiutarsi dalla forza della transazione, e non possono rifiutarsene coloro, che lo rappresentano in appresso, non può ugualmente rifiutarsene una popolazione succeduta a quella, che transigè, se l'atto abbia il decreto di spedienza, che lo conferma, ed il Regio Assenso, che lo assoda».

¹¹⁹ L'appassionata difesa dei Caracciolo metteva in evidenza soprattutto il carattere vantaggioso dell'operazione, che ripercuoteva i suoi benefici effetti sulla popolazione di Avellino. Egli «volle immergersi in grossissime e dubbie spese, volle giovare alla Popolazione, ma cercò in compenso, che le macchine, quali andava a fare, e si obbligava sostenere, li mezzi, che in-

rono di ricevere un beneficio interessante, essi non ebbero esitazione alcuna nell'aderire alla privativa richiesta dal Principe, di cui ne furono, poi, paghi: ecco l'origine di quel dritto proibitivo, che «nasconde la sua sorgiva nell'antichità di oltre due secoli, ed ha per conseguente oltre li dugento anni di osservanza». Era questa la convenzione sulla cui natura giuridica si era aperto un acceso quanto inutile e defatigante dibattito con gli avversari; poiché se era certo che l'uomo non avrebbe potuto per convenzione introdurre un diritto proibitivo, era altresì da riconoscere che tale presunto diritto introdotto in Avellino non aveva mai tolto agli avellinesi il beneficio. Tutt'al più lo aveva diminuito, ma la diminuzione era stata compensata ampiamente dai vantaggi e vinta dai mezzi, che si apprestarono a quella popolazione perché si arricchisse.

Gli argomenti attraverso i quali il principe difendeva le sue prerogative erano sostanzialmente racchiusi nella dimostrazione dell'assurdità della tesi secondo la quale gli avellinesi avevano alienato a lui la libertà (che, d'altronde, era inalienabile). Ciò non era sostenibile per due motivi: innanzitutto perché essi avevano ricevuto da lui un beneficio, sia pure limitato dal peso del diritto proibitivo ed il relativo patto era stato reputato conveniente per la popolazione¹²⁰; in secondo luogo perché – e qui il discorso si faceva quasi cinico, anche se acuto e degno della migliore tradizione bizantina – si aliena, eventualmente, solo ciò che si ha. Ed evidentemente «nulla essi avevano prima d'introdursi il beneficio: introdotto a queste condizioni il beneficio non fu amplissimo ma ampio»; sicché la privativa altro non fu se non un atto «di necessaria riconoscenza del beneficio, che altramente non sarebbe surto, nè mai stato» e non già una alienazione o diminuzione di libertà.

Gli argomenti a contrario non finivano certo qui e la difesa baronale si mostrava, anzi, su questo terreno, piena di risorse non trascurando nessun

troduceva per stabilire il lanificio gli riuscissero ancor di vantaggio, volle dunque giovare agli Avellinesi, ma a patto, ch'essi non si avvalessero poi di altre macchine, che delle sue». Il Principe «formò le macchine grandiose, e comode, animò la popolazione a dedicarsi al lanificio: fece venir di lontani paesi li fabbricanti, ed altri manifatturieri perché gli uomini di Avellino s'istruissero, ed aitò li primi operatori in cosa tanto giovevole. E subito che gli Avellinesi furono istruiti, subitoché profittarono dell'introduzione dell'arte suddetta videro, che aveva bisogno di altri stabilimenti tanto per la buona costruzione de' panni, quanto perché li pesi prima imposti per li prezzi assegnati alle gualchiere, le tintorie, e simili fossero diminuiti. Così troviamo una convenzione de' principj del 17. secolo, nella quale si dà regola alle fabbriche de' panni, si fa modifica delle somme, che il Principe esigeva...».

¹²⁰ «Il Principe disse, io raccoglierò le acque, io farò tutte le macchine opportune, io animerò il lanificio, io farò venire manifatturieri di lontane contrade, io spenderò somme immense, se voi Avellinesi non vi servirete di altre macchine di quelle, che io con tanto dispendio costruisco a vostro vantaggio. Gli Avellinesi risposero affermativamente: il contratto fu perfetto, e finora nessuna delle Parti vi ha mancato».

profilo preso in esame dalla dottrina, che potesse giovare alla perorazione del suo assunto difensivo. Così, gli avvocati del principe riuscivano anche a dimostrare per quale motivo dovesse respingersi e ritenersi infondata la domanda di rescissione del patto per sopravvenuto aggravarsi delle condizioni del contratto, che pure era stata eccepita dai loro colleghi di controparte. Era evidente che se al momento della stipula il patto fu reputato equo da tutti i contraenti; se essi lo osservarono pacificamente per più di duecento anni (ed, a questo proposito, opportunamente rammentavano come «una lunga costumanza faccia diritto» non solo nelle cose che «impediscono quasi la comoda sussistenza» ma, a maggior ragione, in quelle che riguardano l'industria «ch'è un parto dell'ingegno, non della natura»); se, fin dal loro nascere, queste patruzioni non furono mai ritenute lesive dei diritti dei cittadini: dove mai poteva trovare fondamento una lamentata «*laesio superveniens*» dei diritti dell'università? In un solo caso l'aggravarsi delle condizioni del contratto per una delle parti avrebbe comportato la rescissione dello stesso: qualora le parti medesime avessero inserito nell'accordo una clausola risolutiva espressa prevedendo che, in caso di un mutamento tanto grave delle condizioni del contratto da risolversi in un danno rilevante per uno dei contraenti, la parte soccombente avrebbe potuto avvalersi di tale clausola per sciogliersi dal vincolo contrattuale. Ma nessuna delle parti contraenti aveva avuto l'accortezza di richiamare questa precauzione. In realtà, la causa di tante recriminazioni andava ricercata, a loro avviso, nel fatto che erano mutate non già le condizioni del contratto, ma la posizione economica dei soggetti interessati al lanificio, che ora sopportavano mal volentieri la soggezione al barone: «la opulenza attuale de' mercadanti lanajuoli fa la soggezione non gravosa, ma penosa, la povertà di due secoli addietro la faceva comoda, poiché con quel mezzo si sperava giugnere, siccome si è giunto al presente stato di opulenza».

Argomento, certo, inoppugnabile ma che, in ogni caso, non cambiava il corso della storia. Così come non lo cambiavano le «ragioni» di pubblica economia, invocate dal barone a sostegno della prospettata necessità di limitare le libertà individuali per ottenere il conseguimento di vantaggi maggiori all'industria; «ragioni» degne certamente della migliore tradizione ma in urto totale con le nuove istanze emergenti nella società.

6. La Fiera di San Modestino

Con privilegio speciale del 30 aprile 1549, l'imperatore Carlo V aveva concesso alla città di Avellino il diritto di tenere una Fiera annuale di dodici giorni, dal 23 giugno al 5 luglio, conferendole la relativa giurisdizione, sia ci-

vile che criminale. Con successivo privilegio del 31 maggio 1558 l'università ottenne di anticipare i giorni di fiera, che da quel momento si tenne nel periodo dal 4 al 15 giugno e fu intitolata a S. Modestino, patrono della città.

L'istituto avente ad oggetto il diritto di fiera aveva origini antiche, risalenti al diritto romano e comportava una duplice attribuzione di privilegi alle persone investite dal sistema nundinario. Questo prevedeva, per un verso, la franchigia da ogni *vectigal*, il che rendeva certamente più agevoli gli scambi commerciali; e, per altro verso, una sorta di garanzia personale in quanto la sospensione della giurisdizione ordinaria civile e criminale per il periodo nundinario era tale che non si poteva procedere all'arresto di alcuna persona, se non per i soli debiti contratti nella fiera o mercato. Tali norme si conservarono anche in epoca feudale, allorché i baroni, spesso per denaro, concedevano ad altri baroni o alle università mercati e fiere, con piena attribuzione al cd. mastro di fiera della potestà giurisdizionale, sia civile che penale e col pieno diritto all'esazione di determinate imposte su animali e merci vendute nel mercato. La giurisdizione nundinaria costituiva una delle più importanti prerogative delle *universitates* in epoca feudale; l'esercizio ne era concretamente attribuito al sindaco e agli eletti, tra cui veniva scelto il mastro di fiera, regolarmente provvisto di *baculum iustitiae*¹²¹.

Le *universitates* ricevevano dal sistema nundinario cospicui vantaggi, poiché le fiere richiamavano in città una moltitudine di persone la cui presenza metteva in moto un meccanismo economico, dai vantaggi assai cospicui. Spese di vitto ed alloggio per i mercanti forestieri convenuti a tener fiera costituivano altrettanti introiti per le *universitates*; diritti di fiera, come portolania, passo, bagliava ed una serie di tasse di polizia amministrativa, esatte dal mastro di fiera presso i mercanti, andavano a beneficio delle *universitates*; ed altresì corrispettivi percentuali sul venduto, ecc.

Senonché, i feudatari tentarono progressivamente di revocare il beneficio. Ad Avellino, dopo la morte di Maria de Cardona, si aprì un contenzioso, dovuto al fatto che il governatore nominato dal feudatario pretese di avocare a sé la giurisdizione nundinaria. Il Tribunale della Sommara, investito della controversia, giudicò in senso favorevole all'università, ma concesse al sindaco la giurisdizione *ad interim*, condizionandola alla regolarizzazione dei pagamenti fiscali. Successivamente, quando la città venne venduta ai Caracciolo, la giurisdizione di fiera divenne prerogativa del feudatario che, tuttavia, volle mantenere il costume al fine di non attirarsi le antipatie della popolazione e trovò, quindi, una soluzione di compromesso nella concessione alla città, anno per anno, delle lettere patenti. Divenne pratica sempre più fre-

¹²¹ Era un lungo bastone dorato, simbolo del potere connesso alla carica nundinaria.

quente che la municipalità avellinese richiedesse annualmente al barone, mediante una supplica, la facoltà di esercitare la giurisdizione con l'ufficio di mastro di fiera. Alla supplica il feudatario si pregiava di rispondere con un rescritto, in virtù del quale, premessa la formula solenne «ex gratia, pro hoc anno tantum, et dummodo non transeat in exemplo», concedeva la giurisdizione invocata. Nè ciò avveniva gratuitamente, dal momento che la concessione della grazia era sanzionata da un'esazione di 24 ducati, cui si aggiungevano ulteriori 3 ducati per i segretari baronali.

Il sistema, frutto di una prassi arbitraria, non durò a lungo, perché per circa 30 anni l'università rimase addirittura spogliata del suo diritto, non avendo più il barone rinnovato la concessione, anche per tacito e connivente consenso di alcuni sindaci ed eletti. Finalmente, nel 1741 la città di Avellino chiese di potere essere autorizzata a ripristinare la fiera, nonché di essere reintegrata nella titolarità della giurisdizione. La Sommara accolse parzialmente le richieste dell'università e si espresse favorevolmente al ripristino della fiera¹²², mentre per quanto concerne la titolarità della giurisdizione il Tribunale non si sentì di privare il feudatario di quello che, sia pure abusivamente, rappresentava esercizio di un diritto «feudale».

La fiera di S. Modestino continuò, quindi a rimanere annoverata tra le prerogative del feudatario, che annualmente e per sua discrezionalità ne concedeva l'esercizio all'università. Senonché, nel 1801 la ricorrenza nundinaria fu turbata dalla prepotenza del barone, che fece emanare bando per avvertire la popolazione della sua intenzione di non concedere più per il futuro la giurisdizione di fiera all'università e di attribuirne da allora in poi l'esercizio al suo governatore. Per rendere più clamorosa la decisione aveva fatto sfilare il suo stendardo, decorato con le insegne del casato. L'università denunciò i fatti alla Regia Camera della Sommara che, in via d'urgenza, al fine di evitare disordini, decretò che il governatore baronale continuasse ad esercitare

¹²² «Avendo il sindaco et eletti dell'università della città di Avellino [...] esposto a V.M. come per R. privilegio dello imperatore Carlo V de' 30 aprile 1549 fu concesso a detta città il permesso di celebrare un mercato seu fiera dalli 23 di giugno per tutto li 5 di luglio di ciaschedun anno con la stessa facoltà, potestà, e preminenze di quella si celebrava nella città di Lanciano ed altre terre del Regno, e che per essersi riconosciuto più espediente celebrarsi la detta fiera dalli 4 e per tutto li 15 di giugno di cadaun anno, a supplica di detta città, porretta a Re Filippo II, in tal conformità ne ottenne sotto li 31 maggio 1558 il R. privilegio, che ha avuta la sua esecuzione, ma che da circa 30 anni a questa parte non si era detta fiera celebrata per transazione del governo pro-tempore di detta università, però dal sindaco pro tempore, ed in sua mancanza dagli eletti, servata sempre la prerogativa del grado, si è esercitata la giurisdizione civile, criminale e mista, dalli 4 e per tutto li 15 giugno, precedenti lettere patentali degli utili padroni di questa città ...» l'università chiede l'autorizzazione a ripristinare la fiera, avendo già espresso parere favorevole le terre vicine. La Sommara si esprime favorevolmente, in ASN, *Somm. Consult.*, vol. 190, f. 213.

l'ufficio di mastro di fiera «nominae Regiae Camerae, sublato quocumque vexillo».

Nei capi esposti per denunciare gli abusi del feudatario l'università diede fondo a tutte le sue risorse, al fine di dimostrare la «gravezza» subita ad opera del barone anche con riferimento alla giurisdizione nundinaria. Riaffermava, ancora una volta, la potestà del sovrano, «cui come ad un solo Aggente sono per alta provvidenza affidate le volontà e le forze de' popoli stessi» e si doleva del fatto che «cotesta autorità nondimeno [...] trovasi in parte dalla Sovranità stessa derivata al baronaggio, colle concessioni della giurisdizione e del mero e misto impero». Si augurava, quindi, che non tardasse l'attuale sovrano ad avocare a sé tutte le giurisdizioni «finora affidate ad una classe di sudditi, che non sa altramente impiegarle se non a danno de' simili» e ribadiva l'abuso dell'usurpazione compiuta dal Caracciolo ai danni della città, spogliata del privilegio concesso a suo tempo dall'imperatore Carlo V. Respingeva le argomentazioni speciose usate dal barone per giustificare la pretesa «usurpazione» che, viceversa, dal suo punto di vista costituiva legittimo esercizio di una potestà a lui spettante.

Dal canto suo, poiché non poteva, evidentemente, smentire il fatto che la città avesse ricevuto il privilegio nundinario direttamente dall'imperatore, il principe Caracciolo si ingegnava nel sostenere che tale prerogativa era stata sì concessa alla città di Avellino, ma per intercessione della marchesa della Padula. Era mai possibile che la marchesa si fosse deliberatamente voluta privare della giurisdizione ben sapendo quale pregiudizio gliene sarebbe derivato? Era, cioè, ammissibile che ella si fosse cooperata al suo stesso danno, col privarsi di un importante settore di giurisdizione a vantaggio dell'università? Ciò evidentemente era assurdo ed, anzi, il feudatario lasciava intendere che tale presunta concessione del privilegio fosse gravemente compromessa da un vizio di origine, cioè la mancanza di valido consenso, che rendeva invalido lo stesso provvedimento sovrano. A fronte delle fantasiose argomentazioni del feudatario, gli avvocati dell'università avellinese tagliavano corto, eccettuando l'assurdità delle conseguenze che ne discendevano sul piano logico e ribattevano, in primo luogo, come non fosse ravvisabile alcuna anomalia psichica nel comportamento della marchesa, che trovava anzi una giustificazione perfettamente razionale. Chi poteva censurare la Carafa per la decisione di privarsi per pochi giorni della giurisdizione, a vantaggio dell'*universitas*, quando il fine recondito di tale atto risiedeva nella consapevolezza che questo piccolo sacrificio sarebbe stato ampiamente ricompensato dai vantaggi che ne sarebbero derivati alla contea nei giorni di fiera? Ad ogni modo, un processo alle intenzioni non sarebbe stato di alcuna utilità e, sia che ella avesse voluto, sia che non avesse intenzionalmente voluto privarsi di così rilevante diritto,

un fatto rimaneva certo: l'Imperatore Carlo V aveva accordato il diritto di fiera all'Università e stabilito, altresì, che la giurisdizione venisse esercitata dalla Città; e tanto doveva bastare, a meno di non voler dubitare, persino, della volontà dell'Imperatore!

Certamente, non ne dubitava l'Avvocato fiscale che, su questo capo, aveva fatto istanza «quod Illustris Possessor se absteineat». Naturalmente, il barone si guardò bene dall'osservare la disposizione regia ed attese l'esito della causa prima di restituire alla città la sua prerogativa che, a quel punto, diveniva a tutti gli effetti diritto municipale per effetto della applicazione della legge 2 agosto 1806.

7. Annuì ducati 740

Il capo di gravame concernente la prestazione degli annui ducati al feudatario fu uno dei più controversi, sui quali la Commissione si trovò a giudicare. Non vi era accordo, innanzitutto, sull'individuazione del titolo per il quale il barone esigeva la prestazione; in secondo luogo si contestava l'ammontare della cifra dovuta e, quindi, si criticava la legittimità stessa dell'esazione. Le due parti in causa prospettavano, com'è ovvio, tesi differenti. Secondo gli avvocati della città, che ne richiesero il rimborso, gli annui ducati corrisposti al feudatario ammontavano a 740, poiché anticamente i Caracciolo esigevano 610 ducati «a titolo di transazione ed altri ducati cento trenta a titolo di «Strena», ossia presente Natalizio»¹²³. Ma la seconda prestazione non veniva più pretesa dal feudatario, che probabilmente ne aveva riconosciuto «egli stesso l'ingiustizia... son circa tre in quattro anni e non più». Rimaneva ferma, invece, la pretesa esazione dei 610 ducati. A che titolo il barone reclamava questa prestazione? Il principe sosteneva che l'imposta gli era dovuta per la cessione, fatta dai suoi antenati all'università, del diritto di scannaggio¹²⁴, del forno e della taverna e fondava la sua pretesa su prova documentale, esibendo in giudizio l'atto di acquisto del feudo, nonché il «rivelò» fatto dall'università nel 1784 ed, inoltre, lo «stato» compilato dal reggente Tapia nel 1626¹²⁵.

¹²³ ASN, *Att. Div.*, fs. 291, f. 43.

¹²⁴ Ossia, del diritto di macellazione.

¹²⁵ Nel tentativo di modernizzare e rendere razionali le finanze periferiche e centrali, gravemente compromesse dalle malversazioni degli amministratori, il Tapia aveva concepito, in alternativa ai mezzi impiegati dal riformismo filippino, in verità scarni di risultati, quello ben

L'università contestava la documentazione esibita, osservando che «tra tutti i corpi e diritti venduti al barone, non vi fu mai nè lo scannaggio nè il forno» e sosteneva che al feudatario, in occasione dell'acquisto della contea erano stati venduti solo i 160 ducati che l'università corrispondeva al Fisco «pro juribus hospitandi, et scannagii, censis a Regia Curia in beneficium Universitatis». Tanto risultava anche dai conti erariali tratti dal Grande Archivio della Regia Camera della Sommaria. Conseguentemente, il diritto di scannaggio non trovava alcuna giustificazione nella pretesa derivazione dalla cessione fatta dal barone alla città e per la quale egli esigeva gli annui ducati. Semmai, era stata l'università che aveva acquistato tale diritto dal Fisco. Come poteva, dunque, il feudatario sostenere che si sarebbe contentato di non esigere i 610 ducati a patto che l'università gli restituisse il diritto di scannaggio? Nessun dubbio che il pagamento della somma fosse arbitrario e che l'università non fosse tenuta ad altro che al pagamento dei soli 160 ducati, derivanti dalla cessione degli stessi fatta al barone dal Fisco.

E neanche poteva il feudatario pretendere la restituzione del forno e della taverna, perché «la cessione, ch'egli va immaginando di que' due corpi, non ha base, se non quella di una semplice assertiva, ed in conseguenza merita di essere annoverata tra le fole de' Romanzieri e tra le chimere della favola»¹²⁶.

Gli argomenti che il barone aveva addotto a sostegno della sua pretesa non potevano essere provati e non trovavano alcun riscontro nella realtà, fondandosi piuttosto sul regime delle presunzioni. Egli sosteneva, infatti, che siccome tra i corpi da lui comprati col feudo risultava anche una taverna all'interno delle mura cittadine e siccome questa taverna egli attualmente non l'aveva più, conseguentemente doveva averla l'università; non solo, ma ne individuava anche l'ubicazione, identificandola con «una di quelle case che ultimamente l'università stessa ha censite».

Simili riflessioni erano evidentemente poco convincenti e ritenute «speciosissime» dagli avversari, che replicavano ai loro colleghi dimostrando note-

più efficace degli «stati discussi». Il progetto, assai moderno per i tempi, consisteva nel prevedere che tutte le università del Regno inviassero ad una giunta presieduta dal Tapia stesso un prospetto analitico del bilancio cittadino distinto per singole voci e con l'indicazione dei mezzi di «copertura finanziaria» per ciascun capitolo di spesa. La giunta avrebbe discusso lo «stato» in contraddittorio con l'università ed approvato, infine, un bilancio di previsione cui le università si sarebbero dovute in seguito attenere strettamente. Il disegno era destinato ad ottenere notevoli risultati, ma la sua pratica attuazione venne sacrificata a vantaggio di preminenti interessi di natura politica, che indussero l'establishment a preferire il sistema delle «vite generali». Sull'argomento cfr. P.L. ROVITTO, *Repubblica dei togati*, ed. Jovene, Napoli 1982.

¹²⁶ ASN, *Att. Div.*, fs. 291, f. 45, doc. A.

vole senso dell'umorismo. Pur ammettendo essi che «l'università si dovesse incaricare di fargli rinvenire la taverna, ch'egli va rintracciando, gli additerebbe quella, chiamata il Fosso, ch'è allato alla sua Dogana». E se poi, per avventura questa non fosse, «mentre questa dev'essere certamente, trovi pure quell'altra, che cerca e la tolga di mano al possessore». Insomma, il barone aveva un bel dire che la taverna gli fosse stata alienata mentre ora non la aveva più, ma altro era dimostrare e fornire la prova che l'avessero gli altri.

La stessa cosa poteva dirsi per il forno, che pure il feudatario reclamava tra i corpi acquistati col feudo. Innanzitutto, si evidenziava che dall'atto di acquisto non risultava assolutamente la cessione al feudatario di detto forno: non era difficile dunque alla città affermare sarcasticamente che «ad un forno ipotetico ben corrisponde una cessione immaginaria».

Tuttavia, dal «rivelò» dei beni che la città fece nel 1784, tale cessione risultava e l'università, che ora ne negava l'esistenza, riportandovi tra i pagamenti ordinari la somma dei 610 ducati ne aveva espressamente attribuito il debito alla cessione dello scannaggio, del forno e della taverna. Come superare questa evidente contraddizione? Gli avvocati avellinesi giustificarono l'esplicita ammissione del debito, fatta a suo tempo, come frutto di una frode ai danni dell'università, per essere l'allora «Procuratore dell'Università [...] il Procuratore del Principe... (onde) le voci dell'Università non furono che le voci stesse del Barone...». Una ragione, questa, che conferiva un'importanza relativa al documento. E, comunque, già all'epoca la Sommaria aveva emesso decreto col quale richiedeva al feudatario l'esibizione del titolo dimostrativo del suo diritto¹²⁷. Ciò significava che vi era stata quanto meno un'incertezza in ordine alla titolarità del diritto e l'affermata legittimità della pretesa del feudatario di esigere gli annui ducati 610 era risultata dubbia o, comunque, da sottoporre a verifiche.

Inoltre, neanche lo «stato» del reggente Tapia aveva dato ragione al feudatario. Per la verità, il Tapia aveva ammesso sia il credito di 610 ducati, che l'università dichiarò di dovere al barone «per transazione fatta con l'olim Illustri Principi di Avellino», sia quello relativo ai 130 ducati dovuti a titolo di «Strenna». Senonché poi, in calce allo stesso documento il reggente ordinava che «...i creditori strumentarii che non tengono regio assenso [...] non se li pagano terze et capitale, ma queste restino sequestrate in potere del cassiere (dell'Università)...». La vicenda dimostrava che il Tapia non aveva discusso i

¹²⁷ «Ed invero esibisca (il barone) entro tre mesi documenti validi e legittimi; spirato tale termine infruttuosamente, l'università non sia tenuta ad alcun pagamento, ma (intanto) faccia il deposito».

crediti, nè verificato quali fossero quelli strumentari provvisti di assenso, limitandosi soltanto a ricevere le dichiarazioni dell'università, così come questa gliel'aveva presentate ed a farle oggetto di riserva per il caso in cui, in sede di discussione, si fosse constatata la mancanza dell'assenso. Conseguentemente, non poteva ritenersi senz'altro che egli avesse ammesso i ducati 610 tra i crediti strumentari provvisti di assenso ma, più logicamente, si era limitato a stabilire che l'università avrebbe dovuto pagare tale somma al feudatario solo se quest'ultimo avesse esibito un titolo del credito provvisto di regio assenso; tant'è vero che gli aveva concesso tre mesi di tempo per esibire la chiesta documentazione. Questa, però, non era mai stata esibita e, poiché sarebbe stato interesse preminente del barone produrla in giudizio, se ne fosse stato in possesso, non avendola egli esibita se ne poteva dedurre che mancasse. Di conseguenza, non solo l'università non era tenuta al pagamento degli annui ducati 610 al feudatario, ma proponeva in via riconvenzionale azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte al feudatario, quanto meno a far tempo dalla compilazione dello stato del Tapia; somme che la città quantificava in ducati 83.880.

Come si è anticipato¹²⁸, la sentenza con cui il processo si chiuse stabilì, in ordine a questo capo di gravame, una distinzione. Riconobbe, infatti, che il canone era composto di due partite, di cui una prima, di ducati 160, veniva corrisposta al feudatario per diritto di scannaggio, mentre l'altra di ducati 450 per «locazione perpetua di una taverna, che il feudatario possedeva». Quanto alla prima la Commissione non ebbe alcun rilievo da fare, poiché nel frattempo la Legge 2-8-1806 aveva abolito i diritti feudali, nei quali andava ricompreso anche quello di scannaggio: assolveva, pertanto, l'università dal pagamento del canone a tale titolo dovuto. Quanto alla seconda, invece, riconosceva le ragioni del feudatario, rilevando come «nell'istrumento della compra del feudo appare chiaramente venduta una taverna». Non solo questa esisteva realmente e si affittava ma, fino a pochi anni prima figurava tra i redditi dell'università, la quale aveva censito «per annui ducati 481 la taverna della pubblica Piazza con sei botteghe». Era questa la taverna oggetto della controversia, tanto che la Commissione conseguentemente stabiliva che fosse pagata al feudatario la somma di 450 ducati annui per la sua locazione, concedendo comunque all'università uno «sconto» di trentuno ducati sul prezzo (esattamente quelli pagati in più dai censuari che, effettivamente, ammontavano a ducati 481).

¹²⁸ V. *supra*, p. 91.

8. «Bonatendenza» ed altre gravezze

L'imposta cd. di bonatendenza aveva natura ordinaria¹²⁹ e carattere reale e si applicava su tutti i beni immobili che ciascuno, cittadino o forestiero, possedesse nel territorio dell'università, in ragione della rendita ricavabile dagli stessi¹³⁰. Si trattava di una tassa complessa, in quanto risultante da ben cinque imposizioni, riconosciute dalla Regia Camera come «ordinarie, certe, continuate, invariabili» e veniva chiamata di «bonatendenza», appunto perché «la pagano quelli solamente, che vi tengono beni *tamquam bonatenens*, e chi non tiene beni non paga».

Anche il barone, quindi, in quanto possessore di beni nel territorio dell'università era tenuto a corrispondere l'imposta, che non aveva niente in comune con il feudo e costituiva, anzi, un onere imposto «proprio perché ad alcuni fondi mancava la qualità feudale»¹³¹.

In occasione della istituzione del catasto, nel 1642, tutti i beni burgensatici dei baroni erano stati sottoposti ad oneri fiscali, sicché fu stabilito che i feudatari dovessero pagare la bonatendenza alle università in cui possedevano beni liberi. Ma poiché questi oneri non vennero mai adempiuti, nel 1740 fu ordinato un nuovo catasto. Non per questo i baroni si piegarono al pagamento della tassa. Da qui ebbero origine una serie di querele mosse dalle università contro i feudatari, dirette ad ottenere il pagamento dell'imposta mai corrisposta con data retroattiva e, cioè, fin dall'istituzione della stessa. Si trattava di cifre spesso esigue ma che, sommate alle rate scadute ed agli interessi, finivano col diventare consistenti. Per sfuggire ai pagamenti, i baroni si difesero negando di possedere beni burgensatici nel «comune» che li citava in giudizio o occultandone la titolarità effettiva. Anche il principe di Avellino non si discostò da questa prassi e eccepì, infatti, di non essere tenuto ad alcun pagamento, non avendo immobili in Avellino!

Una simile affermazione sollevava non poca incredulità e stupore fra gli avvocati della città: «Si crederebbe, che l'Illustre Principe di Avellino non ha

¹²⁹ Ordinari erano considerati i pesi o imposizioni stabiliti «canonicamente dalli Serenissimi Monarchi per giuste cause, ovvero per concordia, ò donativo de' sudditi obbligati a tributare al monarca una certa ed invariabile somma per giusta causa di sostenere la monarchia, ò per mantenere la tranquillità del Regno dall'invasioni, ò in segno di supremo dominio, ò per altre simili giuste caggioni». Straordinarie erano, invece, le imposte che «oltre il tributo ordinariamente dovuto, accade sopra imporre [...], secondo le varie necessità, ed occorrenze, che non hanno certa, e determinata, nè continuata osservanza, ma variabili secondo variano li bisogni, ed à questi pesi vengono solo obbligati li Cittadini, così per la loro persona, come per li loro beni ...».

¹³⁰ L. RICCIO, *Annotazioni in L. CERVELLINO, Direzione ovvero guida*, cit. pag. 83 e ss..

¹³¹ R. TRIFONE, *Feudi e demani*, cit.

mai finora pagata la bonatendenza de' beni burgensatici, che possiede colà?» Con non minore stupore essi immaginavano che sarebbe stata accolta una simile notizia presso il pubblico e presso il collegio giudicante, il quale era chiamato a prendere atto della dichiarazione degli avvocati baronali che, effettivamente, «l'Illustre Suo Principale non paga bonatendenza [...] perché non ha beni burgensatici». In verità il riscontro, anche superficiale, dei documenti smentisce decisamente l'assunto difensivo del feudatario, anche se mette in rilievo l'esiguità della tassazione a cui lo stesso era chiamato.

I due documenti¹³² dai quali è possibile ricostruire, sia pure a grandi linee, l'entità del patrimonio burgensatico dei Caracciolo, indicano che i principi di Avellino possedevano in quella città, a titolo di *burgenseaticum*, non solo il palazzo ma, anche, un gruppo di altri edifici, ossia una taverna, una ferriera, una «lignaria», una «macheronia». Purtroppo, la poca omogeneità delle fonti non consente una ricostruzione più precisa; ma se dobbiamo credere agli atti che furono esibiti nel processo, per verificare sulla base di essi l'esistenza o meno in Avellino di beni burgensatici di proprietà dei Caracciolo, si dovrà pure evidenziare come da tali documenti risulta che il feudatario fosse stato tassato a pagare, per questi, «quattromila e più centinaia di once». Vi era poi un altro «indizio» contro i Caracciolo, costituito dal fatto che l'avvocato fiscale aveva prodotto istanza perché l'università potesse esigere immediatamente dal feudatario la bonatendenza «a die catasti et cum decennio ante», mentre per il periodo anteriore a detto decennio aveva concesso al barone una dilazione. Ciò dimostrava che il fisco non aveva ritenuto esenti i principi di Avellino dal pagamento dell'imposta ed, anzi, aveva concesso loro il beneficio del termine proprio al fine di consentire che i pagamenti dovuti avessero regolare esecuzione.

Le altre «gravezze» che l'università denunciava di avere sempre sopportato dal barone erano dalla stessa considerate di minor rilievo e riguardavano: il diritto proibitivo sulla vendita del «fiore» delle farine, quello sulla vendita del sapone, le prestazioni imposte ai locandieri sotto il nome di «diritto di tovaglia», quelle imposte ai possessori degli animali da soma sotto il nome di «diritto di bagliva» e, persino alcune esazioni «imposte a' bracciali che da' luoghi convicini si portano a coltivare i terreni dell'agro avellinese»; nonché

¹³² Il primo del 1618, consiste nell'inventario dei beni di famiglia contenuto nel testamento del principe Camillo I e si trova in ASN, *Processi antichi*, Pandetta nuova II, 757/7. L'altro documento, del 1720 è costituito da un secondo inventario allegato al testamento del principe Marino V e si trova in ASN, *Processi*, Pandetta corrente, fs. 2250, vol. III, f. 209. Ricavo le preziose informazioni da C. BELLI, *Il patrimonio dei Caracciolo*, cit., p. 165, note 67 e 68.

la «gravezza» costituita dall'ingerenza del feudatario nei pubblici parlamenti, la conferma degli amministratori, le innumerevoli esazioni cd. arbitrarie, sostenute a titolo di «portolanìa».

Queste ultime gravezze rientravano in quella categoria di prestazioni di diversa natura imposte a vario titolo, cioè di «diritti» escogitati dal barone per sopperire ad insorgenti bisogni, di cui tanto si lamentava il Winspeare¹³³: «diritti che offendevano le persone, le proprietà, le cose pubbliche, il corpo dello stato, l'onore della sovranità (ed) erano il soggetto di altrettante liti...». La «prodigiosa avidità» dei feudatari si era spinta ad imporre tributi ai quali non sapeva dare un nome, «perché non sapeva su quale atto della vita, su quale merce lo imponeva: per cause ignote, per quieto vivere, per cortesia, per cose dubbie»¹³⁴.

In realtà, i «capi di gravame» esposti dalla città di Avellino contro il principe Caracciolo avrebbero anche potuto superare il numero di 27, poiché gli «abusi» dei feudatari lungi dal costituire casi isolati o sporadici, formavano sistema. Ma era proprio per questo che «una istituzione che contava tanti secoli di vita non poteva, per quanto grande fosse stato il numero dei nemici, abbattersi d'un tratto e ridursi ad un semplice ricordo d'una cosa funesta»¹³⁵.

Era stato, per un verso, affrettato dichiarare nel preambolo della legge in modo astratto e generico, che la feudalità era abolita e, per altro verso, pericoloso affidare ai magistrati l'applicazione di una legge «di cui il legislatore per primo non conosceva la portata e non voleva assumere la responsabilità degli effetti»¹³⁶. Sarebbero occorsi ancora molti anni per spezzare le catene di un giogo che la legge 2 agosto 1806 aveva reso, di fatto, più gravoso, coll'imporre ai Comuni, nell'iniziare la lite contro i baroni, l'onere di fornirsi dei titoli e delle prove su cui fondare le proprie ragioni. Anziché obbligare il barone a dare la prova dei propri diritti, si misero i Comuni nel rischio di dover dimostrare con prove indirette ed accessorie l'illegittimità delle pretese baronali. Le numerose sentenze emesse dalla Commissione feudale evidenziano questo dato abbastanza significativo: non è mai il feudatario che adisce i tribunali per invocare l'accertamento della propria condizione di fronte a quella dei cittadini, ma sono invece i comuni che chiedono di essere liberati da prestazioni ed abusi o di essere reintegrati nei propri diritti. Il rimedio, insomma, si era rivelato, per molti versi, peggiore del male e, per dirla con le

¹³³ D. WINSPEARE, *Storia*, cit., p. 42.

¹³⁴ N. SANTAMARIA, *I feudi, il diritto feudale e la loro storia nell'Italia meridionale*, p. 288.

¹³⁵ R. TRIFONE, *Feudi e demani*, cit., p. 360.

¹³⁶ *Ibidem*.

parole del Bianchini¹³⁷, l'istituzione della Commissione feudale, considerata da tutti come un capolavoro di civiltà, doveva piuttosto reputarsi «come uno di quei rimedi che adoperano i governi quando non hanno o non vogliono aver la forza di fare una buona legge»¹³⁸.

¹³⁷ L. BIANCHINI, *Storia delle Finanze*, cit., vol. III, pag. 452 e ss.

¹³⁸ Non meno malinconici i giudizi di Gioacchino Napoleone e del ministro Zurlo. Il primo giudicava che la feudalità era stata abolita quasi a vantaggio degli ex-baroni, i quali «... per effetto della citata nostra legge [...] hanno [...] acquistato il diretto dominio e la pienissima facoltà di disporre di tutti i beni ex-feudali»; l'altro osservava come «La legge [...] abolì le prestazioni personali, tutti i diritti giurisdizionali, le privative; rendè la libertà delle acque e conservò a' già baroni tutto ciò che essi possedevano per causa di dominio feudale. Questa astratta dichiarazione di tutto ciò che s'aboliva e di quello che si conservava non fu bastevole ad estinguere quello che la feudalità aveva di odioso e di pesante per il popolo. La massima parte dei diritti feudali, potendo avere l'impronta di prestazioni territoriali, tutto si sostenne come conservato dalla legge e la feudalità parve abolita solo di nome». G. ZURLO, *Rapporto sullo stato del Regno di Napoli dopo l'avvenimento al trono di S.M. il re Gioacchino Napoleone per tutto l'anno 1809 presentato al re nel suo Consiglio di Stato dal ministro dell'interno*, ed. A. Trani, Napoli 1811, pag. 24.